

# **APPALTI PUBBLICI, CRISI DI IMPRESA E DISCIPLINA ANTIMAFIA**

## ***Programmazione e procedure di scelta del contraente***

***Bologna, 19 settembre 2018***

***Materiali di lavoro in bozza  
forniti dal prof. Giacomo Santi***

# PROGRAMMAZIONE

## LLPP – Servizi

(art. 21 Dlgs n. 50/2016 – DM Mit  
16.01.2018 n. 14 applicabili per i programmi  
triennali dei lavori a decorrere dal triennio 2019-2021 e  
i programmi biennali di servizi e forniture dal biennio  
2019-2021, con conseguente applicazione, fino a tali  
date dell'art. 216, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e  
quindi del D.M. n. 14/2014)

- obiettivo posto dall'art. 1, comma 1, lett. *bb*) della legge delega n. 11/2016 di *“razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo”*.

# Art. 32, comma 1 D.lgs n. 50

- **Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.**

# Art. 21 - Programmazione

- 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei **documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.**

# La programmazione dei LLPP

## Il Quadro esigenziale (art. 3 bozza DM)

- riprendendo nella sostanza la previsione degli “*studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni*” di cui all’art. 128, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006
- **Art. 3 gggggg-nonies) «QUADRO ESIGENZIALE» (il contenuto minimo in emanando Decreto MIT – art. 23, comma 3 l0 prevede come obbligatorio)**
- **il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati**

# La programmazione dei lavori pubblici

- **Art. 3 gggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta.**

## **Segue – Art. 21 (non applicabile a soggetti aggregatori e centrali di committenza)**

- Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.

# segue

- Contenuti:
- - indicazione dei lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro
- - indicazione, previa attribuzione del codice unico di progetto, **i lavori da avviare nella prima annualità**, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici
- - individuazione dei lavori complessi e degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato..

# segue

- **Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.**
- (per tutti i lavori in programmazione in quanto >100.000,00 Euro ?)

# **Art. 3 gggggg-quater) Documento di fattibilità delle alternative progettuali**

- il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico.**
- segue**

# segue

- Per i lavori di importo pari o superiore a **1.000.000 euro**, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, obbligo di approvazione preventiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

- **Art. 3 gggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;**

# Art. 23 comma 5

- Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
- **Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico (art. 22) nonché dei concorsi di progettazione e di idee (art. 152), il progetto di fattibilità PUO' essere articolato in due fasi successive di elaborazione.**
- **In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione.**

# segue

- **Nel caso di elaborazione in due fasi nella PRIMA FASE sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, ed è redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.**
- **SEGUE**

- - nella **SECONDA FASE di elaborazione, ovvero nell'UNICA FASE**, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di MIT, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.

# DM n. 14/2018

- Riprende e specifica la disciplina legislativa della programmazione dei lavori:
- - precisando *“contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti”* (art. 3);
- - definendo i *“criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali”* (art. 4);
- - puntualizzando le *“modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale”* ed i relativi *“obblighi informativi e di pubblicità”* (art. 5).

- Rispetto alla disciplina dettata in precedenza dal D.M. n. 14/2014, il livello di dettaglio delle nuove norme regolamentari risulta senz'altro maggiore.

- In primo luogo, quanto a *contenuti* dei programmi triennali e degli elenchi annuali:
- necessarie coperture finanziarie articolate sulle distinte annualità, alla individuazione delle cd. “opere pubbliche incompiute”, alla disponibilità di immobili suscettibili di essere ceduti e/o valorizzati (e quindi anche concessi in godimento nell’ambito di operazioni di PPP), all’elenco dei lavori ricompresi nel programma triennale e nell’elenco annuale con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione (e con attribuzione del CUI – “codice unico di intervento” in caso di inserimento in programma e del CUP – “codice unico di progetto” in caso di inserimento del lavoro in elenco eccezion fatta per i lavori di manutenzione ordinaria).

- Per ovvie ragioni di completezza, ed in relazione al fatto che il programma triennale deve essere redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati, non vi rientrano i lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento come pure quelli per i quali l'amministrazione abbia rinunciato all'attuazione.

# segue

- *In secondo luogo:*
- *attuazione di lotti funzionali* di un lavoro avendo cura di precisare la necessità dell'intervenuta approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali ai fini dell'inserimento nella programmazione triennale ed eventualmente – ove richiesto dal decreto (di prossima emanazione) di cui all'art. 23, comma 3 – anche del progetto di fattibilità tecnica ed economica; ciò sempre e comunque con riferimento all'intero lavoro (art. 3, comma 9).

- Analogamente, ai fini dell'inserimento negli elenchi annuali di lotti funzionali di un determinato lavoro è richiesta la preventiva approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero lavoro qualora si tratti di lotti relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, essendo invece sufficiente l'approvazione documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro ove si tratti di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro.

- In *terzo luogo*, particolare attenzione è prestata – similmente a quanto precisato dall'21, comma 2 - per le "**opere incompiute**" le quali assumono un diretto rilievo anche nella individuazione delle priorità ex lege cui devono conformarsi le scelte di programmazione. In particolare il regolamento dedica una specifica disposizione (art. 4) precisando l'obbligo per le amministrazioni di inserire dette opere nell'apposito Allegato I del programma triennale indicando modalità e risorse per il completamento e prevedendo che qualora non intendano procedere al completamento possano individuare soluzioni alternative come il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d'uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica con ricorso al PPP oppure la vendita ovvero la demolizione.

- *Ciò a seguito di specifica "valutazione ex ante, effettuata secondo le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011, condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalità tenuto conto della complessità, dell'impatto e del costo dell'opera".*

- Con riferimento a dette opere va segnalato che sempre l'art. 4 del Regolamento circoscrive anche le possibili conseguenze dell'effettuata valutazione, positiva o negativa:
- - nel primo caso ove sussista la copertura finanziaria dei lavori necessari le opere dovranno essere inserite nell'elenco dei lavori del programma triennale o anche nell'elenco annuale se la ripresa dei lavori è prevista nella prima annualità;
- - in caso di valutazione negativa sulla possibilità di completamento e fruibilità, le opere dovranno invece essere acquisite al patrimonio pubblico per essere poi cedute ad altro ente pubblico o ad un soggetto esercente una funzione pubblica ovvero, in ultima istanza, per essere poste sul mercato. Quanto sopra ammettendo anche la soluzione estrema della demolizione previa indicazione nello stesso programma triennale delle risorse necessarie.

- In *quarto luogo*, in linea con l'attenzione posta direttamente dal legislatore sulla possibilità di completamento o riutilizzo delle opere incompiute e in diretta attuazione della previsione dell'art. 21, comma 8, lett. b), il D.M. n. 14/2018 fornisce anche i *"criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale"*.

- Relativamente alla definizione degli ordini di priorità da seguire ai fini della formazione degli atti di programmazione triennale (ed anche conseguentemente annuali), l'art. 3 del regolamento opera una diretta qualificazione di priorità.
  - dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali,
  - - dei lavori di completamento delle opere incompiute,
  - - dei lavori di manutenzione e di recupero del patrimonio esistente, dei lavori compresi in progetti definitivi o esecutivi già approvati,
- **SEGUE**

- - dei lavori cofinanziati con fondi europei e dei nonché i lavori suscettibili di finanziamento privato maggioritario (comma 11),
- per specificare quindi che **"sono da ritenersi di priorità massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute (comma 12).**

# Modificazione degli atti di programmazione (art. 5 DM)

- (previa approvazione dell'organo competente e nel rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice) in caso di:
  - - cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
  - - inserimento di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale
  - - o per sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma;
  - - anticipazione della realizzazione (comma 9).

- Relativamente alla modificabilità degli elenchi, l'art. 5, al comma 11, oltre ad ammettere che un lavoro non inserito nell'elenco annuale possa essere realizzato qualora ciò si renda necessario a fronte di eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, riconosce più in generale la possibilità di aggiornamento degli atti di programmazione in caso di lavoro non inserito nell'elenco annuale ma suscettibile di realizzazione sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco.

# modalità procedurali di approvazione (art. 5 DM)

- Dopo aver richiamato la cadenza annuale di redazione in termini tali da garantire un aggiornamento costante (comma 1), viene ripreso lo schema tradizionale di formazione degli atti di programmazione e pianificazione e degli enti locali con preliminare adozione di uno "schema" di programma triennale dei lavori pubblici e di elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma, relativa pubblicazione (sul profilo del committente) funzionale anche alla presentazione di eventuali osservazioni (entro trenta giorni) e successiva approvazione definitiva nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per le consultazioni (se previste) o nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione (comma 5).

# segue

- art. 5: fissa il termine entro il quale le amministrazioni devono provvedere all'aggiornamento del programma triennale e del relativo elenco annuale individuandolo:
- - per quelle statali "*entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio*":
- - per le altre amministrazioni "*entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente*" (comma 6).

- E' comunque ammessa la possibilità di avviare le procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato in pendenza del procedimento di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale (comma 7).

# Manutenzione (come da correttivo)

- Previsione di modalità e criteri alleggeriti per l'attuazione degli interventi manutentivi ordinari, demandando a specifico decreto del Ministro delle Infrastrutture la disciplina di "*una progettazione semplificata*" in caso di importo pari o inferiore a 2.500.000 euro (art. 23, comma 3-*bis*);
- con ciò specificando tuttavia che, nelle more dell'adozione di tale disciplina regolamentare, l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria possa avvenire sulla base del progetto definitivo prescindendo dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo fatta eccezione per i lavori che comportino il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere (art. 216, comma 4).

- Il progetto definitivo è costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
- **Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.**

# Le manutenzioni (art. 3)

- **oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;**

- **oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità.**

# segue

- Obblighi di pubblicazione:
- - profilo del committente
- - sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- - sito informatico dell'Osservatorio

# DM

## ora DM MIT 16 gennaio 2018 n. 14

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali
- 
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- 
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
  - segue

# segue

- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

# segue

- **Art. 216 comma 9**
- Fino all'entrata in vigore del suddetto decreto si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, **all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi**, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
- Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.

# Costo del lavoro

- Il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
- In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. segue

# segue

- Disposizione transitoria (art. 216 comma 4)
- Fino all'adozione delle tabelle ministeriali, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia

# Progettazione LLPP

# Attuazione D.lgs. N. 50/2016

- – “Linee guida n. 1” redatte da ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice e recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”* (aggiornate post correttivo);
- –decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 di *“approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”* (ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice);
- - decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante i *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”* (adottato ai sensi dell’art. art. 34 del nuovo Codice come aggiornato – ai commi 2 e 3 - dal d.lgs. n. 56/2017);

- – decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 2 dicembre 2016, n. 263 di adozione del *“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee”* (ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del Codice);
- – “Linee guida n. 4” redatte da ANAC (in attuazione dell’art. 36, comma 7 del Codice) in tema di *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

- – le “Linee guida n. 3” approvate da ANAC (con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016) recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*” (aggiornate con delibera n. 1007 in data 11 ottobre 2017);
- - “*Disciplinare di gara per l’affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*” approvato da ANAC con delibera n. 723 del 31 luglio 2018. Approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e recentemente aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio ANAC n. 138 del 21 febbraio 2018, a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato - –Commissione speciale affari normativi, , 22.12.2017, n. 2698.

# In fieri

- in corso di perfezionamento il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (su proposta del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo) recante *“definizione dei contenuti della progettazione in materia di lavori pubblici nei tre livelli progettuali”* previsto dall'art. 23, comma 3 del nuovo Codice

- Relativamente alle attività di progettazione, in sede di approvazione del “decreto correttivo” sono state poi apportate ulteriori modifiche alla sua originaria versione, quale ad esempio la limitazione della possibilità di articolare la progettazione di fattibilità in due fasi successive di elaborazione solo per i casi di *“programmazione triennale dei lavori pubblici”, “espletamento delle procedure di dibattito pubblico” e “concorsi di progettazione e di idee”*.
- Come pure la previsione di cui all’art. 23, comma 3 *bis*, a mente del quale *“con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti”*.

# Sviluppo progettuale

- per i lavori, tre livelli di successivi approfondimenti tecnici – *“progetto di fattibilità tecnica ed economica”* (che, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 50/2017 all’art. 23, comma 5, nei soli casi di *“programmazione triennale dei lavori pubblici”*, *“espletamento delle procedure di dibattito pubblico”* e *“concorsi di progettazione e di idee”*, può essere redatto in due fasi di cui la prima comportante l’elaborazione del *“documento di fattibilità delle alternative progettuali”* recante l’analisi e la valutazione delle possibili soluzioni progettuali alternative), *“progetto definitivo”* e *“progetto esecutivo”* ;



# L'Unità progettuale

- Detti livelli risultano essenziali per definire l'oggetto delle prestazioni contrattuali e per precisare le caratteristiche qualitative, funzionali e prestazionali che l'opera deve avere per rispondere a predefinite esigenze pubbliche garantendo la complessiva *“unità progettuale”* ovvero *“il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto”* (art. 3, lett. *aaaaa-ter*) del Codice a seguito delle

- Durante il periodo di vigenza transitoria (*ex art. 216, comma 4 del nuovo Codice*) delle disposizioni del vecchio Codice, saranno affiancati - “a monte” - dalla redazione, da parte del responsabile del procedimento, del “*documento preliminare alla progettazione*”. Per la compiuta disciplina secondo il “nuovo regime” occorre, invece, attendere il decreto del Ministro delle Infrastrutture cui l’art. 23, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 demanda la definizione dei contenuti della progettazione

- CDS: *“ruolo chiave” del “progetto di fattibilità tecnica ed economica ... nell’ambito del processo di progettazione, in quanto rappresenta il livello in cui deve essere effettuata la scelta della soluzione progettuale valutata come la migliore tra tutte le possibili soluzioni progettuali alternative”*. Di qui la condivisione della possibilità – prevista dallo schema di decreto sui contenuti dei tre livelli di della progettazione – di articolare il progetto di fattibilità in un’unica fase di

# Il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP)

- Art. 3 comma 4 Bozza DM

# Art. 23 comma 4 Definizione fase di progettazione – Facoltà di accorpamento

- 4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento **indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione.**
- E' consentita, altresì, **l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione,** purché il livello successivo contenga tutti gli

# **Valore contrattuale computi metrici estimativi (art. 32 comma 14 bis D.lgs n. 50)**

- 14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

# Progetto di fattibilità tecnico ed economica (art. 23 c. 5 ss)

- Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

- Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'[articolo 152](#), il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione.

- Nel caso di elaborazione in due fasi,
- - **nella prima fase** il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma
- - **nella seconda fase** di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia

redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, **NEL RISPETTO DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE** e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

# Attività prodromiche a progetto di fattibilità

## e contenuti dello stesso

- 6. Il progetto di fattibilità è **redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale** e evidenza, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;

- indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere

# Progetto definitivo

- 7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma

# Progetto esecutivo

- 8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. **Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al**

# servizi tecnici

E Dlgs. Correttivo n. 56/2017

# Sulla progettazione “interna” (art. 24 e 216)

- 3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
- I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

# Art. 216

- **27-septies.** Con riferimento all'[articolo 24, comma 3](#), i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della [legge 18 novembre 1998, n. 415](#), in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

# L'art. 24 D.lgs. n. 50 dopo il Correttivo 2017

- **Gli importi a base degli affidamenti di incarichi di progettazione**
- (comma 8) I corrispettivi, determinati dal DM 17 giugno 2016, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'**importo a porre a base di gara dell'affidamento.**

# I corrispettivi per gli incarichi di progettazione (art. 24)

- **8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.**
-

- **Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. (v. ultra)**

segue

- **8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso (TAR Calabria 2435/2016) , ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.**

# Art. 9 Legge professionale

- Art. 9.
- Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.
- Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.

- Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.
- Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

# Art. 10 L 143/1949

- La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18.
- Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

# Tematica della sospensione per l'incarico

- Art. 10 L 143/1949
- La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18.
- Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

- ARTICOLO N.2237 Recesso.
- - [I]. Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta [[1671](#), [2227](#), [2231](#)<sup>2</sup>].
  - [II]. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa [[2119](#)]. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente [[1672](#), [2228](#)].
  - [III]. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

- Art. 2227 (recesso unilaterale dal contratto di lavoro autonomo)
- ARTICOLO N.2227
- Recesso unilaterale dal contratto.
- [I]. Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno [[1671](#)].

# I Criteri ambientali minimi

Art. 34 Dlgs. N. 50/2016

# La strategia Europa 2020

- La strategia Europa 2020 è il programma dell'UE per la crescita e l'occupazione per il decennio in corso.
- Mette l'accento su una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva come mezzo per superare le carenze strutturali dell'economia europea, migliorarne la competitività e la produttività e favorire l'affermarsi di un'economia di mercato sociale sostenibile.

- Cambiamenti climatici ed energia
- - ridurre le emissioni di gas a effetto del 20% rispetto ai livelli del 1990
- - ricavare il 20% del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili
- - aumentare del 20% l'efficienza energetica
- Altri obiettivi:
- Occupazione - tasso di occupazione del 75% per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni
- Ricerca e sviluppo (R&S) - investire in ricerca e sviluppo il 3% del PIL dell'UE Istruzione ridurre il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10% portare almeno il 40% delle persone di età compresa tra 30 e 34 anni a ottenere un diploma d'istruzione superiore
- Povertà ed esclusione sociale - ridurre il numero di persone a rischio o in condizioni di povertà e di esclusione sociale di almeno 20 milioni di unità

- I CAM – del resto lo reca anche la loro denominazione -sono dunque istituti di provenienza ambientale, ed originariamente erano contenuti in una norma intitolata “Collegato ambientale” (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.)
- Successivamente, per dare un forte impulso alla green economy e per far costituire la DA

# FINALITA'

- FINALITA': stimolare il mercato nello sviluppo di tecnologie verdi di produzione, uso e smaltimento per rispondere alle mutate richieste provenienti dalle pubbliche amministrazioni.

# Art. 71 Dlgs n. 50/2016

- i bandi di gara contengono i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34

# Art. 34 D.lgs. N. 50/2016 (come novellato da D.lgs. n. 56/2017) *Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale*

- 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con DM min amb e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144 D.lgs n. 50/2016.
- I criteri ambientali minimi definiti dal decreto, **in particolare i criteri premianti**, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6, D.lgs. n. 50/2016

# Segue (commi 2 e 3)

- Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto **referite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione**, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- **3. Gli obblighi di cui sopra si applicano per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.**

# Sul piano operativo

- Occorre verificare se la materia dell'appalto che stiamo trattando è riguardata dalla disciplina statale in tema di CAM.
- Per fare ciò occorre verificare se sul sito del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) vi sia un decreto concernente i CAM che investa la categoria merceologica relativa all'appalto di

# CAM in vigore

- ARREDI PER INTERNI
- Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)
- ARREDO URBANO
- Acquisto di articoli per l'arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015)
- AUSILI PER L'INCONTINENZA
- Forniture di ausili per l'incontinenza (approvato con DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)
- CARTA
- Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)
- CARTUCCE PER STAMPANTI
- Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro (approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014)

- RISTORAZIONE COLLETTIVA
- Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011)
- SANIFICAZIONE STRUTTURE SANITARIE
- Affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti (approvato con DM 18 ottobre 2016, in G.U. n. 262 del 9 novembre 2016)
- TESSILI
- Forniture di prodotti tessili (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)
- VEICOLI
- Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada (approvato con DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012)
- VERDE PUBBLICO
- Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione (approvato con DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)

# Contenuti essenziali

- **OBBLIGO DI inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (Cam) adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente, per affidamenti di appalti pubblici di qualsiasi natura e importo.**
- Nella formulazione precedente i Cam venivano applicati al 100% della base d'asta solo in contratti finalizzati al conseguimento di risparmi energetici e al 50% in tutti gli altri

# Obblighi

- I bandi devono obbligatoriamente contenere i criteri minimi ambientali; in particolare:
- - il comma 2 dell'art.34 precisa che i criteri ambientali sono *“tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 6”*
- - il comma 13 dell'art. 95 precisa che le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara *“il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull'ambiente”*

- QUINDI, nella normativa nazionale le amministrazioni devono far riferimento ai CAM nella stesura:
- - della documentazione tecnica-economica e contrattuale (progetto in senso lato),
- - nei documenti di gara indicando il «maggior punteggio» da assegnare alle offerte che presentano un minor impatto sulla salute e

- Il correttivo (D.lgs. N. 56/2017) ha aggiunto una specifica per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche comportanti demolizione e ricostruzione.
- In tale caso i Cam sono tenuti in considerazione in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente.

# T.A.R. Campania - Napoli - Sezione IV - Sentenza 8 novembre 2017, n. 5483

- Sono illegittime le previsioni di un bando per l'approvvigionamento di derrate alimentari ai detenuti che non tengano conto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) nella valutazione della compatibilità del prezzo richiesto con i costi del mercato di tali prodotti. In effetti, in base alla disciplina del nuovo codice appalti, le stazioni appaltanti devono garantire la qualità delle prestazioni non solo nella fase di scelta del contraente, ma anche nella fase di

# CAM Edilizia

## Decreto 11 ottobre 2017

- Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici". (GU Serie Generale n. 259 del 06-11-2017). Il decreto è entrato in vigore il 7 novembre 2017.

# Premesse

- *le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare, per qualunque importo e per l'intero valore delle gare, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, definite nel presente documento; inoltre, in base al medesimo articolo, i criteri premianti contenuti nel presente documento sono da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione dell'Offerta Economicamente Più*

# Indicazioni generali (par. 1.2)

- *“Deve essere tenuto presente che tali criteri non sostituiscono per intero quelli normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si vanno ad aggiungere ad essi, cioè essi specificano dei requisiti ambientali che l’opera deve avere e che si vanno ad aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma per le opere oggetto di questo documento”.*
- *“Nell’applicazione dei criteri contenuti in questo documento si intendono fatte salve le norme e i regolamenti più restrittivi (es. piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, piani di assetto idrogeologico etc.) così come i pareri delle soprintendenze”.*

- viene chiarita la questione relativa ai **professionisti certificati per la diagnosi energetica**, prevedendo *“che la diagnosi energetica sia affidata a professionisti certificati da parte terza ai sensi delle norme UNI 11339 o UNI 11352, o UNI EN ISO 16247-5, che siano in possesso di comprovata esperienza, valutabile sulla base dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante in modo da raggiungere i*

- sulla questione dei protocolli di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici applicabili ai CAM (Rating System) di livello nazionale ed internazionale, vengono specificati, come già espresso nelle F.A.Q., che *“alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well etc”*.

# Faq Ministero

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali vanno inserite integralmente nella documentazione di gara. In particolare, per quanto riguarda i criteri progettuali, cioè le specifiche tecniche, vanno inseriti nel capitolato speciale d'appalto
- La stazione appaltante può quindi inserire nella documentazione di gara uno o più dei criteri premianti presenti nel documento CAM ma non ignorarli, fermo restando che può elaborarne di nuovi e/o più stringenti.
- I criteri per la selezione dei candidati non sono invece obbligatori, anche se, soprattutto in caso di gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell'impresa o la corretta gestione del personale

- La stazione appaltante, deve mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso di lavori, deve avere un progetto esecutivo già conforme ai CAM.
- L'appaltatore deve eseguire quanto previsto dal progetto esecutivo esistente e a suo carico può rimanere l'esecuzione di disegni di dettaglio come i particolari costruttivi.
-

- In caso di lavori, facendo p.es riferimento alle verifiche del criterio 2.5.3, la definizione di "*un piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere*" o di "*un piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere*", attengono alla fase di progettazione e devono costituire parte integrante del progetto approvato e messo a gara S

- Allo stesso modo, per il criterio 2.5.5 dovrebbero essere individuati in fase di progetto i luoghi per la gestione e il ricollocamento delle terre di scavo, lasciando all'impresa l'eventuale possibilità di scelta tra più alternative. S
- e non fosse possibile assolvere alle prescrizioni del DM per assenza di cantieri riceventi, sarebbe compito della SA dimostrarlo e giustificarlo e non dell'impresa.

- 3. Il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari dovrebbero comprendere tutte le voci di spesa previste dal progetto approvato e messo a base di gara.
- Se così non è, la stazione appaltante non può ribaltare i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti di norma, non solo in merito ai CAM, direttamente sull'impresa senza fare alcuna verifica economica.
- A questo fine la stazione appaltante deve

- Le stazioni appaltanti nell'applicare i CAM trovano in questo documento la risposta a diverse perplessità scaturite nella lettura dei singoli criteri, anche laddove siano presenti delle incongruenze rispetto alle norme già vigenti citate nel testo.
- Vedasi p.es il chiarimento ivi presente al criterio 2.3.2 o al 2.4.2.14.
- In questi casi la stazione appaltante potrà così trasporre nella documentazione di gara il criterio con le dovute correzioni costituendo il bando “lex specialis”, unico riferimento per i partecipanti alla gara.
- Senza dimenticare la deroga all'applicazione di due criteri prevista dal comma 3 del DM 11 ottobre 2017 di adozione dei CAM edilizia.

- D: Nei CAM non si trovano tutte le tipologie di progetto, p.es non sono contemplati i restauri. Come ci si deve comportare in questi casi?
- R: I CAM edifici, quando fanno riferimento a nuovi edifici o ristrutturazioni di primo e secondo livello o manutenzioni ordinarie e straordinarie, si rifanno alle definizioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dei decreti interministeriali del 26 giugno 2015, di attuazione della legge 90/2013. Per le altre tipologie di intervento (quale il restauro) non nominate nel testo i CAM non sono obbligatori. Ovviamente si invitano le stazioni appaltanti a tenerli in considerazione per quanto possibile in base al tipo di progetto.

- D: Alcuni materiali parrebbero non rientrare all'interno di quelli inseriti nei CAM. Se ad esempio ho progettato una parete ventilata in elementi in cotto, ricado all'interno del punto 2.4.2.2. Laterizi, che invece fa riferimento a "laterizi per murature e solai"? o non tengo conto di alcuna prescrizione? E se la parete ventilata la progetto in elementi in gres porcellanato, ricado nel punto 2.4.2.9?
- R: Non è stato specificato nel CAM (si potrà farlo nelle prossime modifiche al CAM), però come stazione appaltante può prescriberlo al di là dei CAM ai sensi dell'art. 68 del codice dei contratti pubblici. Non tutti i materiali sono elencati nel testo dei CAM perché non si tratta di un capitolato. I criteri sono stati elaborati solo per alcuni materiali. Ai fini dei CAM quindi per i materiali non citati non esiste alcuna prescrizione specifica, a meno che non vi siano obblighi derivanti da altre norme o regolamenti di livello locale.

# La definizione del contratto

Il contratto sotto soglia

La suddivisione in lotti

# Definizione

- Art. 3, lett. ff) D.lgs n. 50/2015
- <<contratti sotto soglia>>, i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#)

# segue

- **Art. 35**, D.lgs. n. 50/2016 come rev da Correttivo
- **1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono** *(antecedentemente Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti)*
- a) euro **5.548.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 144.000 forniture e servizi per autorità governative centrali
- c) euro **221.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'[allegato VIII](#);
- d) euro **750.000** per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'[allegato IX](#).

# Appalti di servizi

## Distinzione

- 1. Appalti di servizi
- 2. Appalti di servizi sociali ed assimilati  
(Allegato IX D.lgs n. 50/2016)

# Conseguenza

- - Diversità di soglie
- - Parziale diversità nei regimi di affidamento
- - Previsione (per taluni servizi sociali) di una disciplina di riserva (art. 143)

# Contratti misti

- **Art. 28**, D.lgs. n. 50/2016 – comma 1

I contratti che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili **al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione**. Nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi sociali ed assimilati e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, **l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture**.

L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto **deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto**.

# Il frazionamento

- **Art. 35 Comma 6**
- La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee.
- Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

## LG n. 4 (agg. 2018) par. 2.1

- *Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti **devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.***

## Art. 30 comma 2

- Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

# Il principio di non frazionamento degli acquisti

- Art. 125, comma 13, D.lgs n. 163/2006 (**abrogato**)
- *Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificialmente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.*

# segue

- Problematiche aperte:
- Qual è l'arco temporale da tenere in considerazione per evitare frazionamenti ?  
Annuale ? - segue

# segue

- Corte dei conti ha rilevato che il frazionamento è spesso frutto di cronica carenza di programmazione annuale (peraltro non sempre attuabile negli acquisti in economia) , carenza che porta alla mancata aggregazione del fabbisogno al fine di ottenere dal mercato prezzi più vantaggiosi

# Art. 51 comma 1, D.lgs. n. 50

- Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti **in lotti funzionali**, ovvero **in lotti prestazionali** in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

# Microimprese – Piccole e medie Imprese

- «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione in data 6 maggio 2003. In particolare:
- - sono **medie imprese** le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- - sono **piccole imprese** le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- - sono **microimprese** le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

# Il “lotto funzionale”

- Uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti

# Il lotto prestazionale

- Uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto

# segue

- Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito ..... Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

# segue

- E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.

# Art. 35 commi 9 – 10 – 11, D.lgs. n. 50

- Per i contratti relativi a **lavori e servizi**:
- a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie comunitarie, le disposizioni pertinenti si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

# segue

- Per gli appalti di **forniture**:
- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie comunitarie è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie comunitarie, le disposizioni pertinenti si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

# Segue

## **Deroga**

In deroga a quanto previsto sopra, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni relative ai contratti sopra soglia, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.

# La gestione della gara su più lotti (art. 51)

- cd. VINCOLO DI PARTECIPAZIONE
- Le stazioni appaltanti indicano, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

# Segue – VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE

- Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, **limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente**, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare.

- Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

# segue

- Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

# Le procedure di scelta del contraente

# Art. 59 D.lgs n. 50

- **SEMPRE**
- Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando **o avviso di indizione di gara.**
- Medesime definizioni: elementi comuni (bando e impossibilità di negoziare i contenuti del contratto)

# segue

- **NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE**

- Esse possono altresì utilizzare:
- - appalto integrato di lavori pubblici (progettazione esecutiva ed esecuzione)
- - il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'art. 65
- - la procedura competitiva con negoziazione (ex procedura negoziata con bando) il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 dello stesso art. 59
- - la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'art. 63 e **dall'art. 36** (appalti di forniture e servizi inferiori alla soglia comunitaria e di lavori di importo inferiore a 1 ML Euro))

# Appalto integrato di lavori pubblici (reintrodotta da Correttivo)

- **REGOLA**
- **gli appalti relativi ai lavori** sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.

# segue

- Eccezione (**delega vieta solo appalto concorso**)

**Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.**

# segue

- Il ricorso all'appalto integrato deve essere motivato nella determina a contrarre.
- Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale:
  - - la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto
  - - e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

# A parte detta ipotesi

- **E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto** della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di:
  - - affidamento a contraente generale,
  - - finanza di progetto,
  - - affidamento in concessione,
  - - partenariato pubblico privato,
  - - contratto di disponibilità,
  - - **locazione finanziaria,**
  - - **nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e).**

# Le manutenzioni (art. 3)

- **oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;**

- **oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità.**

# Manutenzione progettazione (art. 23)

- **3-bis. Con ulteriore decreto (rispetto a quello sui livelli di progettazione) del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro.**
- **Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.**

# Art. 216 (comma 4)

- Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'[articolo 23, comma 3-bis](#), i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

- **Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere.**
- **Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.**

# Segue.

## Procedure di affidamento speciali per servizi tecnici

- **Concorso di progettazione:** le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, **un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi**

# segue

- **Concorsi di idee:** procedure finalizzate all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio

# Presupposti per le procedure competitive con negoziazione e per dialogo competitivo (art. 59)

- Salvo che per lavori privati finanziati e lavori concessionari servizi
- Tutte procedure con bando
- **Procedure competitive con negoziazione:** appartengono al genus delle procedure negoziate (procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto);

# segue

- «Dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;

# Segue

## fattispecie (NOVITA')

- a) per l'aggiudicazione di **contratti di lavori, forniture o servizi** in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
- 1) **le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;**
- 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
- 3) **l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;**

# segue

- 4) **le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione**  
dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico;

# segue

- b) (come art. 56 Dlgs n. 163) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti ex artt. 80-90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto. segue

# Segue

## Le offerte irregolari (rev Correttivo)

- Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma (soccorso istruttorio), sono considerate irregolari le offerte:
  - a) che non rispettano i documenti di gara;
  - b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
  - c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

# Segue

## Le offerte inammissibili

- Sono **considerate inammissibili** le offerte:
- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice (solo la Commissione ?) ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria (le offerte o i concorrenti ?);
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

# Segue limiti

- **Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.**

# Mezzi di indizione della procedura

- **1) Bando** (redatto ai sensi dell'art. 71) – regola
- Obbligo di conformità rispetto ai Bandi tipo ANAC (salvo deroghe in Decr. A contrarre espressamente motivate)
- Obbligo di prevedere i criteri ambientali minimi ex art. 34 D.lgs n. 50

# segue

- 2) **Avviso di preinformazione (art. 70)**

**Nel caso di procedure ristrette e competitive con  
negoziazione**

Da distinguere dall'usuale Avviso di  
preinformazione per la riduzione dei termini di  
gara

# segue

- Condizioni: l'avviso
- a) deve riferirsi specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
- b) deve indicare che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e deve invitare gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;

# segue

- c) deve contenere, oltre alle informazioni di cui all'art. XIV, parte I, lett. B, sez. B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;
- d) deve essere stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse

# segue

- 3) Lettera di invito
- Nelle Procedure negoziate senza bando (sopra o sotto soglia) ... ATT.ne però rilievo dell'Avviso di indagine di mercato

# La riduzione del numero di candidati da invitare (art. 91)

- Possibile in tutte le procedure con bando in due fasi (ristrette – competit – dialogo –part. Innov)
- Presupposti:
- - **quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio**
- - **garantito il numero minimo di legge**

# segue

- Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti:
- - indicano nel bando di **gara i criteri oggettivi e non discriminatori**, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, **il numero minimo dei candidati che intendono invitare (3 per proc. comp. – dialogo – part inn / 5 per ristrette)** e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. segue

# segue

- - invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste. segue

# segue

- - non possono includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

# La riduzione del numero di offerte

- **Previsione nel bando**
- **Ambito:**
  - - procedure competitive con negoziazione
  - - procedure negoziate senza bando
- **Modalità:** applicazione dei criteri di aggiudicazione del bando
- **Obbligo:** necessità di garantire comunque una concorrenza effettiva anche nella fase finale (numero sufficiente di offerte)

# Regole generali sulla fissazione dei termini (art. 79)

- **Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare:**
  - **- della complessità dell'appalto**
  - **- del tempo necessario per preparare le offerte,**
  - **fatti salvi i termini minimi di legge**

# segue

- Nel caso di sopralluogo
- Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, **i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi di legge, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.**

# Segue

## la proroga del termine di presentazione delle offerte

- **Obbligo** di proroga (in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte) nei casi seguenti:

# segue

- a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari (anche chiarimenti) significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono **fornite al più tardi sei giorni prima** del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, il termine è di quattro giorni;
- b) se **sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.**

# segue

- Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.
- La durata della proroga è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

# Segue

## Termini e gare telematiche (correttivo)

- Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle **offerte**, **la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30**, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

# segue

- Nei casi di sospensione e proroga, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

# segue

- La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno.

# La procedura aperta

- Medesima definizione
- Riduzione termine minimo (salvo art. 79):

# Segue

## Sopra soglia

- per ricezione offerte (senza atti accessibili) 20 gg. (con preinformazione ) **40 gg.** (senza preinform)
- per ricezione offerte (con atti accessibili) 15 gg (con preinformazione) **35 gg.** (senza preinf.) purchè **avviso di preinformazione**
- \* contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'[allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1](#), sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
- - sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

segue

segue

- **per la ricezione delle offerte in caso di urgenza (debitamente motivate) 8 (se avviso di preinformazione) 15 gg (se senza avviso)**

segue

- **Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni a il termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.**

# Segue

## Sotto soglia

- A) Riduzione dei termini (art. 36)
- Possibilità di ridurre fino a metà (nel rispetto dell'art. 79, v ultra) i termini minimi per gli appalti sopra soglia ..... Quindi - segue

# segue

- Procedura aperta (per la ricezione delle offerte:
  - - senza atti accessibili – 20 giorni
  - - con atti accessibili – 18 giorni
  - - in caso di urgenza – 8 giorni

# Procedure ristrette

## Sopra soglia

- Medesima definizione
- Termini
- **per la ricezione delle domande di part. 30 gg. (dalla data di trasmissione del bando o – nel caso di avviso di preinf. con valenza di indizione - dalla data di invio dell'invito a confermare interesse)**
- **In caso di urgenza : 15 gg**

# segue

- **per ricezione offerte (senza atti accessibili)**
- **15 (con preinf) 35 (senza preinf)**
- **per ricezione offerte (con atti accessibili) 10 (con preinf se contenuti completi ed invi<to da non meno 35 gg. e non oltre 12 mesi ) 30 (senza preinf)**
- **per la ricezione delle offerte in caso di urgenza 10**

# segue

- Le amministrazioni aggiudicatrici non governative, possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine **non può essere inferiore a dieci giorni** dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

# Segue

## Sotto soglia

- **per domande di partecipazione 15 giorni**
- **per offerte (senza atti accessibili) 20 giorni**
- **per offerte (con atti accessibili) 15 giorni**
- **per domande in caso di urgenza 8 giorni**
- **Per ricezione di offerte in caso di urgenza 5 g.**

# Procedura competitiva con negoziiazione

- Procedura con bando a struttura bifasica (come ristretta) con possibilità di rinegoziiazione delle offerte iniziali presentate

# segue

- Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

# segue

- Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

# segue

- Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.

# Segue

## **termini (salvo riduzioni come per le ristrette)**

- **Sopra soglia**
- **per la ricezione delle domande 30 gg**
- **per la ricezione delle domande in caso di urgenza 15 gg**
- **per ricezione offerte (senza atti accessibili) 35 gg**
- **per ricezione offerte (con atti accessibili) 30 gg**
- **per la ricezione delle offerte in caso di urgenza 10 gg**

# Segue

## Sotto soglia

- **Procedura competitiva con negoziazione**
- **per la ricezione delle domande 15 giorni**
- **per offerte (senza atti accessibili) 20 giorni**
- **per offerte (con atti accessibili) 15 giorni**
- **per domande in caso di urgenza 8 giorni**
- **per offerte in caso di urgenza 5 giorni**

# Segue

## Ulteriori regole

- Possibilità di aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.

# segue

- Obbligo di garantire, nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti, non fornendo informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

# segue

- Obbligo di informare per iscritto delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

# segue

- **Divieto**, nei limiti di quanto disposto dall'art. 53 (accesso agli atti e riservatezza) **di rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.**

# segue

- Possibilità di strutturare la procedura in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione  
Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà.

# segue

- **Fase finale**
- Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni:
  - - informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate;
  - - verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e all'art. 94,
  - - valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto.

# Le procedure negoziate senza bando (art. 63 e 36 Dlgs n. 50)

- Obbligo di **adeguata motivazione** nel primo atto della procedura della sussistenza dei relativi presupposti

# Segue

- **A) Presupposti di tipo qualitativo  
(prescindendo da valore presunto)**

# Segue

## Gara deserta o ad esito infruttuoso

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché

# segue

- - le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate (es. durata, importo a base di gara, condizioni essenziali di esecuzione, opzioni, requisiti di capacità, criteri ed elementi di aggiudicazione
- - sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta.

# segue

- **Definizione di offerta non appropriata:**
- se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara.

# segue

- **Definizione di domanda di partecipazione non appropriata:**
- se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'art. 80 (**requisiti generali/morali – cause di esclusione**) o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 83 (**non è in possesso dei requisiti di capacità richiesti – requisiti speciali**)

# Infungibilità – unicità dell'operatore economico

- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
  - 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
  - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
  - segue

# segue

- 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
- Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto

# segue

- Sul tema dell'infungibilità:
- LINEE GUIDA n. 8

# Urgenza

- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. Segue presupposti

# segue

- Presupposti:
- - limitazione temporanea e quantitativa necessaria a superare la situazione contingente
- - imprevedibilità oggettiva dell'evento
- - incompatibilità dell'urgenza con i termini delle procedure con bando
- - non imputabilità delle circostanze invocate a giustificazione della proc. neg.
- (**rappporto con istituto della proroga tecnica ed art. 106**)

# Fattispecie solo per appalti di forniture

- a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
- c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

# segue

- d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

» segue

# Segue

## le forniture complementari

- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni; segue

segue

**Parzialmente sovrapponibile rispetto alla fattispecie delle forniture supplementari quali modifiche del contratto ex art. 106**

**Carattere comune: necessità di natura tecnica che non consentono il ricorso ad un confronto concorrenziale**

# segue

- lavori, servizi o forniture, **supplementari** da parte del contraente originale che **si sono resi necessari e non erano inclusi** nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca **entrambi** i seguenti effetti:
- 1) **risulti impraticabile** per **motivi economici o tecnici** quali il rispetto **dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità** tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore **notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi**;

# segue

- Limite (per settori ordinari):
- l'eventuale aumento di prezzo non può eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale.
- In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice
- Il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione

# segue

Consegne complementari (art. 63)	Forniture supplementari (art. 106)
Oggetto di una nuova e specifica procedura di affidamento (neg senza bando)	Oggetto di modifiche del contratto durante la sua efficacia (non comportano quindi nuova procedura di affidamento)
<b>Destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti</b>	Non incluse nell'appalto iniziale e divenute necessarie successivamente alla stipulazione del contratto

<b>Consegne complementari</b>	<b>Forniture supplementari</b>
<p>Presupposto: il cambiamento di fornitore obbliga la SA ad acquistare forniture <b>con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate</b></p>	<p>Presupposti: il cambiamento di fornitore originario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>risulta impraticabile</u> per <b>motivi economici o tecnici</b> quali il rispetto <u>dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità</u> tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; <b>NONCHE'</b></li><li>• 2) comporta per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore <u>notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi</u></li></ul>

Consegne complementari	Forniture supplementari
<p>Limite: solo temporale – la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni</p>	<p>Per i settori ordinari: l'eventuale aumento di prezzo <u>non può eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale.</u></p> <p>In caso di più modifiche successive, <u>tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.</u> Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice</p>

# La ripetizione di lavori e servizi analoghi

- nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici

# segue

- Condizioni:
- 1) i lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara (o capitolato tecnico prestazionale per i servizi), quid quello oggetto di offerta – non necessariamente ?

# segue

- 2) tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art. 59 comma 1 (**NOVITA': non solo aperta e ristretta MA TUTTE LE PROCEDURE ANCHE LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ???**)

# SEGUE

- 3) il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati (quindi già previsti sulla falsariga dell'opzione ex art. 35 da quantificare nel valore dell'appalto)

# segue

- 4) la possibilità di avvalersi della procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e **l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto**, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 comma 1

# segue

- 5) Il ricorso alla proecura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale:
- - triennio come ambito temporale nel quale possono essere collocati i contratti di l.s analoghi; OPPURE
- - triennio come arco temporale entro cui deliberare la proc. neg

# Ulteriori fattispecie

- Appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

# Procedimento

- **Salve le peculiarità dello specifico caso (unicità, ripetizione, urgenza non comprimibile ecc.)** le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano **almeno cinque (NON PIU' TRE) operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei (es: in gara deserta o urgenza che consenta la procedura).

# segue

- L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

# Servizi Tecnici

alla luce delle LG ANAC

Del. n. 193 del 14.09.2016 come mod.  
da Del n. 138 del 21.02.2018 (**in rosso**)

# Modalità di affidamento

- Art. 157, comma 3
- E' vietato «*l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, **direzione dell'esecuzione**, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto*».
- Non sono consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice comma 3 del Codice

# Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta

- REGOLA: La progettazione definitiva e quella esecutiva devono essere effettuate, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12).
- Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all'art. 24, comma 7, è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica.

- Permane il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori (art. 24, comma 7)
- Nel bando di gara per l'affidamento dei lavori va previsto che il concorrente, affidatario della progettazione dell'appalto in questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo). A tal fine è almeno necessario mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione – anche in formato editabile - nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all'appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni.
- **Ciò vale anche nel caso di partecipazione dell'autore del progetto di fattibilità tecnico economica alla gara per i successivi livelli di progettazione.**

- **In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. Se l'affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l'accettazione avviene previa validazione (art. 23, comma 12).**
- **Sempre in caso di affidamento disgiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, è da escludere la necessità della relazione geologica in sede esecutiva quando le soluzioni progettuali individuate in tale livello non comportino alcuna attività di tipo geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo.**

# Divieto subappalto relazione geologica

- Art. 31, co. 8:
- - non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma.

- Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:
- a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti; **ovvero**

- b) la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, **quale**

- - quale dipendente oppure
- - quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.
- Si ritiene che le stazioni appaltanti possano ammettere queste ultime modalità anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti.

# Cauzione provvisoria e coperture assicurative

- La stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza **ma non anche la c.d. cauzione provvisoria** per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10).
- **La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.**

# segue

- I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva.

# Distinzione progettazione ed esecuzione

- Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.
- Divieto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori
- **Segue eccezioni**

# Eccezioni

- - (affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori) nei casi di appalto relativo ad opere per le quali l'elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente, ossia per le opere ove l'importo economico della componente tecnologica o innovativa sia preminente rispetto all'importo complessivo dei lavori. In tal caso, nella determina a contrarre è indicata la motivazione alla base della scelta della procedura, dando evidenza in modo puntuale della rilevanza dei presupposti tecnici e oggettivi, nonché l'effettiva incidenza sui tempi di realizzazione delle opere dell'affidamento separato di lavori e progettazione (art. 59, comma 1-bis, codice)

# Operazioni preliminari

- In via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno **le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico).**

- In caso di esito positivo della verifica operata dal RUP:
- - **l'amministrazione ricorre a professionalità interne**, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia, **avendo cura di assicurare che in base alle caratteristiche dell'oggetto della progettazione venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni.**
- - In caso di assenza di idonee professionalità **concorso di progettazione o del concorso di idee**, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3).

- Nel caso di ricorso alla progettazione interna **non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016** (art. 1, comma 1, lettera rr), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.

- Per gli incarichi ed i servizi di progettazione (ed ulteriori servizi tecnici) relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all'art. 23 comma 2, **una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare**, sono necessarie tre operazioni:
- **1. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;**
- **2. la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;**
- **3. la specificazione per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi** mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell'offerta.

# Determinazione del Corrispettivo

Al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

- **Obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.**
- FINALITA': verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo.

# Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti

**Identificazione delle opere** cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie.

In tal modo è possibile:

- (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie;
- (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le LG.

# Identificazione delle opere per la valutazione dell'offerta

- Definizione dei criteri di migliore professionalità o di migliore adeguatezza dell'offerta affinché il candidato/concorrente conosca in base a quale articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sarà effettuata la valutazione della stazione appaltante, **dal momento che un elemento di valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l'intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti.**

# Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro

- **Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto** previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett.a).
- In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.

# segue

**L'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata:**

- l'oggetto dell'affidamento,**
- l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso,**
- il soggetto affidatario,**
- le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo**

segue

# segue

- - nonché l'accertamento – effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 – in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice).

Nella determina, la stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali

**Affidamenti di incarichi (anche di direzione dell'esecuzione) di importo pari o superiore a 40.000 inferiore a 100.000**

- Possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2) e degli affidamenti (LG n. 4).

- **Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b)).**
- È opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell'avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato o **di costituzione dell'elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.**

- **Nel caso di ricorso alla procedura di cui al precedente paragrafo, la stazione appaltante procede alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, compresi quelli economici, finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito.**
- **Resta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti anche degli altri partecipanti.**

# Istituzione dell'elenco

- L'istituzione dell'elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell'elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:
  - - il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
  - - il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione;
  - .

- - **il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale che potrebbe essere ravvisato nella soglia di rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo;**
- - la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare

- Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano l'articolazione dell'elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco; nell'avviso **può essere richiesto anche un requisito minimo dell'esperienza** pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti **ad ognuna** delle classi e categorie in cui si intende suddividere l'elenco.

- Le stazioni appaltanti devono poi prevedere l'aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull'istanza di iscrizione.

# Disciplina delle indagini di mercato

- **Deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell'elenco degli operatori.**
- **Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell'elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, **con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica competenza, la rotazione e il sorteggio.****

- **Nella scelta degli operatori economici da invitare, tramite indagini di mercato (ma le stesse considerazioni valgono in caso di elenco),** **IMPORTANZA** del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
- In tal senso **vanno evitati riferimenti a principi di territorialità.**
- Pertanto, nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che **consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti – la dimostrazione del possesso di un'esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico.**
- La scelta dell'affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo).

# Modalità di affidamento

## Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria

- **sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice (art. 157, comma 2, ultimo periodo).**
- Se procedura ristretta – qualora si intenda ridurre il numero di candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare devono essere predeterminati nel bando e devono essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresì, alla maggior omogeneità del fatturato specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice che si intendono affidare; in ogni caso deve essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti – vale a dire un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza – nei gruppi concorrenti.

**Il criterio del sorteggio pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri.**

**Requisiti di partecipazione, come per il sopra soglia.**

# Affidamento di incarichi (anche di direzione dell'esecuzione) di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria

- L'art. 157, comma 1, stabilisce che i suddetti servizi sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice.
- Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori **direzione dell'esecuzione** e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente alla soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto al progettista della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
- La norma descrive un'eccezione e come tale dovrà essere adeguatamente motivata sulla base di particolari ragioni oggettivamente impeditive dell'affidamento mediante gara di entrambi i servizi.

- L'art. 83, ai commi 1, 4 e 5, stabilisce che i criteri di selezione riguardano esclusivamente: requisiti di idoneità professionale; la capacità economico e finanziaria; le capacità tecniche e professionali.
- Tra i requisiti dell'art. 83, comma 4, è previsto un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto e che il medesimo non possa comunque superare il doppio del valore stimato **dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso**, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture.
- Tuttavia, il secondo periodo dello stesso art.83, comma 5, individua il fatturato annuo come un requisito a cui ricorrere solo a seguito di apposita motivazione.

- L'Allegato XVII, parte I, lett. c) del Codice specifica, inoltre, che il fatturato (globale o specifico) minimo annuo **può essere richiesto al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili**, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico.

- Rileva, altresì, la disposizione di cui all'art. 86, comma 5, a tenore del quale: *“Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi”*.
- *Il citato allegato* prevede, quale modalità di dimostrazione le seguenti: per quanto riguarda i requisiti economico finanziari, sono confermati i fatturati globale e specifico, per quanto riguarda la capacità tecnica, l'indicazione che si rinviene è nel senso di poter esigere l'elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nonché dei tecnici o degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico.

# Requisiti di partecipazione

- **E' possibile individuare** – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, in ossequio ai principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del Codice che **discende** dall'art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – i seguenti requisiti:
  - a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. *vvvv*) *del Codice*, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara.
  - Le stazioni appaltanti **possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare**, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a).

- b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. *vvvv*) *del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori* cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

- c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. *vvvv*) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

- c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. *vvvv*) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

- d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), **espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE)** in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio;

- E) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici **(comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA)**, segue

- **espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE)** in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;

- Le capacità tecniche e professionali **fanno riferimento ai contratti eseguiti** (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014).
- Inoltre, per i requisiti di cui alle lettere a), b), c), si precisa che, le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 83 e 86 del codice nonché dall'allegato XVII, relativamente all'importo del fatturato globale e specifico per l'affidamento dei servizi, nonché dei requisiti di capacità tecnica, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai principi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all'articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il *“Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali*

- Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, **siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.**

# Servizi di consulenza

- Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici.
- segue

- **Ciò:**
- **- a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE,**
- **- e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.**

# Verifiche strutturali e sismiche

- **Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.**
-

# Redazioni di varianti

- Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione.
- In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo.
- Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

- Il requisito dei servizi svolti **non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara.**

- Ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.

- Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare.

- Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.

- Si evidenzia alle stazioni **appaltanti** la **necessità di effettuare un'attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti**. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l'esigenza di avere un organico idoneo per l'espletamento dell'incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.

- la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguarda immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).

# Raggruppamenti e Consorzi stabili

L'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a) a d) del codice ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma.

**I requisiti finanziari e tecnici di cui al paragrafo 2.2.2, della presente parte IV, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.**

Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara **possono prevedere**, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, **che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, **ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.**

- La mandataria in ogni caso **possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale** superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.
- La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.

- **Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lett. c) (servizi di punta) non è frazionabile.**
- La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all'importo totale.

- Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del par. 2.2.2, della presente parte IV, **possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi.**
- **Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata.**

# **Classi, categorie e tariffe professionali**

Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) **sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.**

- Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”.

- Le considerazioni di cui sopra, **sono sempre** applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”; **per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica**, in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

- In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare.
- In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità

- Il criterio enunciato sopra deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

# Elementi di valutazione

Alla luce della disposizione del nuovo codice secondo cui l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto, in cui rientrano anche l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95, comma 6, codice) – i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti:

- a) professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi **svolti negli ultimi dieci anni** relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe;

- b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
- d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo;
- e) **prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile**, di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017, relativo alla determinazione dei punteggi premianti.

- Il criterio di cui alla lettera e) viene indicato in attuazione della disposizione di cui all'art. 95, comma 13 del codice.
- Il punteggio attribuito dovrà essere proporzionale al numero e all'importanza (da valutarsi nel singolo caso di specie) dei criteri in ordine ai quali viene superato il criterio minimo.
- Al fine di agevolare la partecipazione dei giovani professionisti si suggerisce alle stazioni appaltanti di **prevedere, in ogni caso, criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate.**

- A ciascun criterio di valutazione debbano essere attribuiti, nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza

- Al fine di garantire comunque regole comuni nella redazione dei bandi, e nell'ottica di garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all'interno di parametri da determinarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta. **Più nello specifico non deve essere attribuito un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa non dovrà essere attribuito un punteggio ridotto nel caso di utilizzo di formule che disincentivino la concorrenza sul prezzo (es. formula bilineare).**

- Sempre nell'ottica di privilegiare l'aspetto qualitativo, in ordine al fattore tempo, il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. È opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata.

- Il peso da attribuire a ciascun elemento dovrà essere parametrato come segue:
- a) per il criterio a): da 25 a 50;
- b) per il criterio b): da 25 a 50;
- c) per il criterio c): da 0 a 30;
- d) per il criterio d): da 0 a 10;
- e) per il criterio e): da 0 a 5;
- La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100.

- In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione **dovrà essere valutata l'opportunità di adottare**, anche in relazione all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure:
- 1) inserimento di **una soglia di sbarramento al punteggio tecnico**, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica;
- 2) **riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio**, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità;
- 3) riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali quelle bilineari.

- Qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate da più aspetti, per esempio, qualora si tratti di progetti **integrali** e, cioè, progetti che prevedono prestazioni di natura architettonica, strutturale ed impiantistica, il criterio di valutazione della professionalità o adeguatezza dell'offerta dovrebbe essere suddiviso in sub-criteri e relativi sub-pesi (professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano architettonico, professionalità o adeguatezza dell'offerta su piano strutturale, professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano impiantistico).

- I documenti di gara dovranno fornire specifiche indicazioni in ordine al numero e al formato delle schede per i tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; al formato e al numero di cartelle della Relazione illustrativa delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta e delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico.

# Criteri motivazionali

- La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione a) (professionalità o adeguatezza dell'offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta o caratteristiche metodologiche dell'offerta) **impone che il disciplinare di gara stabilisca i criteri motivazionali** che permettano alla commissione di gara di valutare quando un'offerta è migliore di un'altra. La documentazione a corredo dell'offerta ed i criteri motivazionali previsti nei documenti di gara devono, per entrambi i criteri a) e b), essere differenti a seconda che i servizi da affidare riguardino la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni. **I documenti di gara dovranno fissare, altresì, i contenuti dei criteri motivazionali da impiegare**

# Le stazioni appaltanti adottano i seguenti criteri motivazionali:

- a) per quanto riguarda il criterio di valutazione a), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) del codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera;

- b) per quanto riguarda il criterio di valutazione b), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, **nonché i tempi complessivi (sic !)** che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

- Per quanto riguarda la valutazione della migliore professionalità o adeguatezza dell'offerta, un concorrente che, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, presenta **progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono strumentali alla prestazione dello specifico servizio** (per esempio il **progetto riguarda una scuola media ed il concorrente presenta tre progetti appartenenti anch'essi al gruppo di interventi strumentali alla prestazione di servizi di istruzione**), potrebbe avere una **valutazione migliore**.

- Nel caso di affidamento della prestazione di sola progettazione, per **il criterio di valutazione b)**, i criteri motivazionali dovranno specificare che sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:
- a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
- segue

- b) le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara. **Nel caso in cui siano affidati tutti i livelli di progettazione**, le eventuali proposte migliorative dovranno riguardare gli aspetti tecnici descritti dal RUP nel capitolato speciale d'appalto;

- c) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;
- d) modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;

- e) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
  1. **dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (con riferimento alle figure di cui al paragrafo 2.2.2.1, lettere d) ed e) della Parte IV LG)**, delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;

- 2. di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione;
- 3. dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.

# Nel caso di affidamento della sola direzione dei lavori,

- i criteri motivazionali dovranno specificare che sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:
  - a) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere;
  - b) le modalità di interazione/integrazione con la committenza;
- segue

- c) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
  1. dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
  2. organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.

- In caso di affidamento congiunto di progettazione e direzione lavori, i criteri motivazionali devono essere costruiti tenendo conto di quanto sopra indicato per entrambe le prestazioni.

# L'equo compenso

Nel Documento di consultazione  
ANAC

# articolo 13 bis delle legge 31 dicembre 2012, n. 247

Introdotta da art. 19-quaterdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,'

Obbligo per la pubblica amministrazione di garantire il principio dell'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti per incarichi affidati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione.

- Il medesimo articolo, riferito alle prestazioni professionali degli avvocati, ha definito equo il compenso proporzionato «alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6».

- Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 19-quaterdecies, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi i cui parametri ai fini di cui al comma

- 3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- La trasposizione di tale previsione agli incarichi inerenti i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura porterebbe a ritenere equo il compenso che “tiene conto” dei parametri previsti dal decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016)

- Tuttavia, i corrispettivi determinati sulla base del predetto decreto sono utilizzati dalle stazioni appaltanti, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, come base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento del servizio.
- Appare evidente che i corrispettivi di cui al decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 non possono essere sia compenso del professionista per le prestazioni svolte sia importo a base di gara dell'affidamento, verrebbe meno il principio base delle procedure ad evidenza pubblica del confronto competitivo tra gli operatori economici basato anche sull'elemento prezzo.

- **PRESUPPOSTO:** il concorrente presenta in sede di offerta un ribasso sull'importo a base di gara, determinato sulla base dei corrispettivi di cui al citato decreto del Ministero della giustizia,
- **PROBLEMA:** definire quale sia il compenso equo ai sensi dell'articolo 19-quaterdecies, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, tenuto conto che si potrebbe verificare l'ipotesi che il ribasso offerto sia così elevato da rendere non equo il compenso per l'attività professionale

- SOLUZIONE PIU' SCONTATA:
- imporre un tetto massimo al ribasso offerto
- NON PERCORRIBILE
- in quanto, nella sostanza, comporterebbe la predeterminazione del prezzo di aggiudicazione in quanto tutti i concorrenti, pur di aggiudicarsi l'appalto, offrirebbero il ribasso massimo, snaturando il principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

- Una soluzione più appropriata
- agire sulla formula per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio prezzo;
- partendo dal presupposto che la formula classica dell'interpolazione lineare, come evidenziato nelle Linee guida n. 2, accentua la concorrenza inducendo i concorrenti a formulare offerte aggressive per conseguire un punteggio particolarmente elevato a fronte

- Funzione bilineare:
- ove il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolata ad esempio come media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo limitato, ha proprio il vantaggio di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi poiché ricevono un punteggio 14 incrementale ridotto.
- Ciò, unitamente all'attribuzione di un punteggio elevato al punto di flesso,

- L'equità del compenso deve essere, altresì, valutata anche in relazione:
- - alla presenza nel contratto di clausole vessatorie di cui all'articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista,
- - o alla richiesta di prestazioni aggiuntive nell'ambito dell'offerta economicamente più

# Art. 13-bis (Equo compenso e clausole vessatorie)

- 1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione del 6 maggio 2003 e'

- 2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, **((e conforme ai))** parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

- 3. Le convenzioni di cui al comma 1 si

- 4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 **che determinano, anche in ragione della non equita' del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.**

- 5. In particolare **si considerano vessatorie ((...))** le clausole che consistono:
  - a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  - b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  - c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
  - d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
  - e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

- 6. Le clausole di cui al comma 5, (*lettere a), b), c), d), e), g), h) e i)* )), si considerano vessatorie (...)).
- 7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalita' con le quali le medesime sono state svolte.
- 8. **Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.** La nullita' opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
- 9. (**COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205**)).

- 10. Il giudice, accertate la non equita' del compenso e la vessatorieta' di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullita' della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
- 11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile

# Appalto a corpo o a misura

Art. 59

- **5-bis. In relazione alla natura dell'opera (DIVERSO DA 163) i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori**

# Correttivo 2017 e LG 4/2016 (agg marzo 2018)

- **Procedure di affidamento per  
contratti di importo inferiore alla  
soglia comunitaria**

- **Art. 36**

## **Superamento del dualismo appalto-cottimo**

- **Superamento del sistema di esecuzione in economia spec. tramite contratti di cottimo (art. 125 Dlgs n. 163) salvo amministrazione diretta per i lavori**

# LG (parere CDS)

- Le linee guida sull'affidamento dei contratti pubblici “sotto-soglia” possono essere annoverate tra le linee guida dell'ANAC non vincolanti, le quali sono atti amministrativi generali, con conseguenziale applicazione dello statuto del provvedimento amministrativo e perseguono lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti.

# Revisione 2018

- Con la revisione 2018 sono state indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

# ***Oggetto e ambito di applicazione dell'art. 36 e delle LG ANAC***

- *Applicazione alle stazioni appaltanti, ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice (appalti sotto soglia nei settori speciali):*
- *- per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi; segue*

# segue

- - per l'affidamento degli appalti aggiudicati:
- a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- **ELIMINATO b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX (soglia 750.000 Euro)**;
- c) nei settori speciali, in quanto compatibile (cfr. art. 114)

# Segue

## Le imprese pubbliche

- Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza (comma 8)

# Segue

## Rapporto con la normativa di spending review

- Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (spec. art. 37) segue

# segue

- **Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle linee guida ANAC.**

**In altri termini il regime dell'art. 36 trova applicazione anche agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate tramite Mercato elettronico (sia Ordini diretti sia Richieste di offerta – RDO)**

# Procedure ordinarie e semplificate

- Le stazioni appaltanti **possono** ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).
- **Inversione dell'approccio rispetto a 1° parere Cons Stat.:** obbligo di motivazione se ricorso a proc. ordinaria

# E' vera alternatività rispetto alle procedure aperte e ristrette ?

- *Nel Doc. consult. ANAC rilevata insufficienza dell'importo per motivare il ricorso alle procedure semplificate*
- *“In applicazione dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 e soprattutto nelle ipotesi in cui il mercato risulti particolarmente ampio, le stazioni appaltanti, nella determina o delibera a contrarre, non dovrebbero limitarsi ad individuare la procedura applicabile con riferimento agli importi di cui all'articolo 36, ma dovrebbero, ad esempio, dare conto delle ragioni che le hanno indotte ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate”.*

# Parere CDS

- CONSIGLIO:
- - inutilità di un obbligo per le stazioni appaltanti, in sede di determina a contrarre, di motivare con estremo dettaglio, in tutti i casi di appalto sotto-soglia, in ordine alle ragioni che le hanno indotte ad optare per un sistema di affidamento aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate.

- - La motivazione è al contrario opportuna, fermo restando che direttamente la legge consente l'opzione, quando si opta per la procedura semplificata, poiché in tal modo la stazione appaltante rende espliciti e verificabili (anche dal giudice) percorsi decisionali che, data la frequenza del sistema di offerte sotto soglia, resterebbero altrimenti opachi e talora influenzabili di fenomeni corruttivi.

# Parere CDS

- **COMUNQUE**
- - **onere motivazionale sintetico** nel momento preventivo della determina a contrarre, e quindi della scelta della procedura,
- - **onere di dare dettagliata contezza**, nella fase della scelta dell'aggiudicatario, del possesso da parte dell'operatore selezionato dei requisiti richiesti nella stessa determina a contrarre e della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante è chiamata soddisfare.

# LG

- *Motivazione rinforzata in relazione alle ragioni di convenienza per lavori pubblici di importo superiore a 500.000 Euro*

# Il rilievo transfrontaliero

- *Le stazioni appaltanti **verificano** se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice **vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia**, quali, a titolo esemplificativo, **il luogo dell'esecuzione, l'importanza economica e la tecnicità dell'intervento, le caratteristiche del settore in questione** (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02), *relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»*).*

# segue

- *Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti **devono adottare procedure di gara adeguate e servirsi di idonei mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva e efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.***

# Il valore stimato dell'appalto (novità agg. LG 2018)

- *Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici.*
- *Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti **devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.***



# Segue

## le opere di urbanizzazione

- Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato **devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire.**

# segue

- *Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, Dpr n. 380/2001, di importo inferiore alla soglia comunitaria, detto valore deve essere calcolato - tenendo conto dell'intervenuta abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - secondo i parametri stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 2014/24/UE e dall'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici.*

# segue

- Al ricorrere della suindicata ipotesi, per effetto della previsione derogatoria contenuta nell'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della 380/2001:
- 1) nel caso di affidamento **a terzi dell'appalto da parte del titolare del permesso di costruire non trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 163/2006 ed ora del Codice dei contratti pubblici;**

segue

# segue

- 2) di conseguenza, il valore delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai fini della individuazione del valore stimato dell'appalto, non si somma al valore delle altre opere di urbanizzazione eventualmente da realizzarsi.

# Art. 36 D.lgs. 163/2006

- **Art. 36, comma 1**
- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie – *ivi compresi gli affidamenti diretti*
  - avvengono nel rispetto:
- - dei principi *di cui agli articoli 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse)*
- - nonché del **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**
- - e in modo da assicurare **l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.**

- Le stazioni appaltanti possono altresì applicare le disposizioni di cui all'articolo 50, *sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall'ANAC in uno specifico atto regolatorio*

# segue

- Approfondimenti sulla ratio del rinvio:
- - estensione agli affidamenti sottosoglia di tutta la disciplina sui contratti pubblici (a meno che non specificatamente riferita agli affidamenti sopra soglia) o **delle sole disposizioni espressamente riferiti allo specifico ambito (atteso anche il tenore dell'art. 35, comma 1) e delle sole norme che sono espressione dei principi dell'art. 30 comma 1 ?**
- Sulla falsariga dell'ultimo comma dell'art. 125 (sui cottimi) - v. specchietto a seguire

# Segue

## Il riferimento all'art. 30, comma 1, D.lgs n. 50/2016

- Art. 30 comma 1
- 1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge **nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza**. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, **i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice**. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

## Segue

# Disposizioni espressamente applicabili SOLO al sotto soglia

- Art. 3 lett. bbbb): mercato elettronico
- Art. 32 termine dilatorio
- Art. 36 contratti sotto soglia
- Art. 77 Commissione di aggiudicazione
- Art. 78 Criteri di aggiudicazione
- Art. 98 Esclusione automatica offerte anomale
- Art. 102 Regimi del collaudo e verifica di conformità –  
certificato di regolare esecuzione
- Art. 106 Regime delle comunicazioni delle **varianti** ad ANAC

Segue

## Disposizioni espressamente applicabili SOLO al sopra soglia

- Art. 35 Soglie (“le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti sopra soglia”) – inesistenza di una disposizione estensiva
- Art. 70 Regime per avvisi di preinformazione sopra soglia
- Art. 99 Relazione unica sulla procedura
- Art. 105 Indicazione terne **subappaltatori** in sede di offerta
- Art. 142 Modalità di pubblicazione bandi per servizi sociali

## Segue

### Disposizioni espressamente applicabili ad entrambi gli ambiti

- 
- Art. 21 Programmazione
- ***Art. 29: Obblighi di trasparenza (CDS)***
- Art. 35 ed art. 63 Modalità di determinazione valore presunto

# segue

- *ANAC: Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono il rispetto dei seguenti principi:*
  - *a) **economicità**: uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;*
    - » *segue*

# segue

- *b) **efficacia**: congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;*
- *c) **tempestività**: esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;*
-

# segue

- *d) **correttezza**: una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;*
- *e) **libera concorrenza**: effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati*

# segue

- ***f) non discriminazione e parità di trattamento:*** *valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione*
- ***g) trasparenza e pubblicità:*** *la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure*

# segue

- *h) **proporzionalità**: adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento*

# segue

- **i) principio di rotazione: (*dopo correttivo inviti ed affidamenti*)**
- **ovvero il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.**

**Quindi il criterio di rotazione degli inviti si concreta nel favorire la distribuzione delle opportunità di divenire affidatari in capo a chi ne ha interesse**

# Segue adde da Ad. 2018

- *J) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;*

- **k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.**

## Segue

### Valorizzazione micro e piccole imprese

- *Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.*

# Segue

## Procedure sotto soglia ed obblighi di trasparenza

- *Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.*
- *L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).*

# Spec. Ad. 2018

## Il principio di rotazione (ambito)

- ADDE Slides spec.

# **a) Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro**

- **POSSIBILITA' di Affidamento diretto,  
(Abrogato inciso Adeguatamente motivato)**
- (procedura negoziata senza bando anche con un solo operatore)

# segue

- Per i lavori pubblici:
- - possibilità di esecuzione tramite “amministrazione diretta”.
- *I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento.*

# Segue

## Avvio della procedura

*Indagine preliminare (facoltativa)*

*Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante **può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.***

# LG ANAC

## 1. *Indagine preliminare (facoltativa)*

- Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante, **ove lo ritenga necessario**, svolge una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a **identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari**.

# Parere CDS

- Preferibile indicare come la “*preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato*”, di cui sopra si vada a caratterizzare rispetto all’ “*indagine di mercato*” prevista dalla legge per gli affidamenti superiori a 40.000 euro ed inferiori a 150.000 euro, tenendo anche conto delle “*consultazioni preliminari di mercato*” previste dall’art. 66 del Codice

# CORRETTIVO 2017 (art. 32)

## 2 La determina a contrarre

**Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) , la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.**

La cd. “determina a contrarre semplificata” diventa ordinaria

# segue

- **2. La determina a contrarre (contenuti minimali) - vale anche per gare lett. b)**
  - *La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno:*
  - *- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,*
- segue*

# segue

- - *le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire,*
- - *i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte* (*rectius* i requisiti minimi)
- - *l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,*
- - *le principali condizioni contrattuali.*

# segue

- **3. ALTERNATIVO Nel caso di affidamento diretto (entro 40.000) o di lavori in amm dir,**
- ***la determina a contrarre semplificata***
- **– ovvero un atto che comprende i contenuti della determina a contrarre e dell'aggiudicazione (DOPO CORRETTIVO NON E' PIU' ECCEZIONE)**

## Segue

### Contenuto minimale determina semplificata (non riproposto in agg. LG 2018)

- - *l'oggetto dell'affidamento,*
- - *l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80)*

# Parere CDS

- “Per gli acquisti e gli affidamenti di modico valore effettivo (ad esempio al di sotto di 1000 euro) valuti l’ANAC se è sufficiente introdurre una semplice attenuazione dell’obbligo di motivazione (v. 3.3.4), in ogni caso opportuna, per siffatta tipologia, una clausola di esclusione di particolari adempimenti, salvo beninteso il rispetto dei generalissimi principi vigenti per acquisti ed affidamenti pubblici”.

# Segue

## Requisiti generali e speciali

- *A) Il concorrente deve essere in possesso:*
  - *- dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lg.50/2016 nonché*
  - *;*

- **Il Correttivo 2017 qualifica gli ulteriori requisiti come facoltativi** (a discrezione PA a seconda del contratto)
- - dei requisiti minimi di:
- a) idoneità professionale. In proposito, **potrebbe essere richiesto** all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto

# segue

- *b) **capacità economica e finanziaria**. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;*

# segue

- ***c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali a titolo esemplificativo,***
- ***- l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo **ovvero*****
- ***- il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.***

# LLPP

- *L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.*

# **La verifica dei requisiti per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro**

- Cfr. slides specifiche

# Segue

## Scelta del contraente e obbligo di motivazione

- *1. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla*
- *legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva (Eliminato avverbio in **adeguatamente**) in merito:*
- **- alla scelta dell'aggiudicatario**, dando  
dettagliatamente conto: segue

# segue

- - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente,
- - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare,
- - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente,
- - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione,
- - del rispetto del principio di rotazione (si richiama quanto sopra).

# Segue

## sulla motivazione sulla congruità

- A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione:
  - - dei listini di mercato,
  - - di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe
  - o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
- In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza.

# Segue

## Attenuazione dell'obbligo di motivazione

- *Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro,*
- *o per affidamenti **effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici,***
- *la motivazione **della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.***

# Segue

## il regime delle garanzie

- *In caso di **affidamento diretto**, è facoltà della stazione appaltante non richiedere:*
  - *- **non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.***
  - *- **di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.***

# segue

## Stipula del contratto (art. 32)

- *La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.*

***Ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto (SOLO SE procedura negoziata).***

## **b) Affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e di lavori inferiori a 150.000 Euro**

Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque (**CORRETTIVO 2017 da 5 a 10 per i lavori**) operatori economici individuati:

- - sulla base di indagini di mercato
- - o tramite elenchi di operatori economici,  
nel rispetto **di un criterio di rotazione degli inviti.**

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati

# segue

- La stazione appaltante può eseguire i lavori anche **in amministrazione diretta**, fatta salva l'applicazione della procedura negoziata di cui sopra per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari (anche se acquisto inferiore a 40.000 Euro).

# Segue

## Avvio della procedura

- *La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle relative agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro (*ma non alle determine semplificate – il rif. è quindi al par. 4.1.2)**

# Segue

## Svolgimento della procedura

- *Successivamente (alla determina a contrarre) a procedura si articola in tre fasi:*
- *a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;*
- *b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;*
- *c) stipulazione del contratto.*

# Segue

## Normativa transitoria

- In attesa delle Linee Guida (art. 216 comma 9) l'individuazione degli operatori economici (**solo sopra ai 40.000 Euro o meno ?**) avviene:
  - tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero
  - mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il codice (**ma a quali disposizioni ?**)

## Segue

### a) L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori

- 1. Il regolamento sulle indagini di mercato / istituzione e gestione degli elenchi
- ***Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:***
- *a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione in armonia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7;*

# segue

- *b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici (quindi LLPP – forniture e servizi), eventualmente distinti per categoria e fascia di importo;*
- *c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato O attingendo dall'elenco degli operatori economici propri O da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. O altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.*

## Segue

L'indagine di mercato (**non è una consultazione pereliminare di mercato**)

- **2. L'indagine di mercato**
- *L'indagine di mercato è preordinatè a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento (eliminato in agg **2018** a a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante). **Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.***

# Segue

## Eliminato da agg. 2018

- *Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, **non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.***

# segue

- *Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, segue*

# segue

- *avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.*

# segue

- **La pubblicità dell'indagine di mercato**
- *La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.*

# segue

- *A tal fine la stazione appaltante **pubblica un avviso sul profilo di committente**, nella sezione **“amministrazione trasparente”** sotto la sezione **“bandi e contratti”**, **o ricorre ad altre forme di pubblicità.***
- *La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, **per un periodo minimo identificabile in quindici giorni**, **salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.***

# segue

- **Contenuto (minimo) dell'avviso**
- *L'avviso **di avvio dell'indagine di mercato** indica almeno:*
  - *- il valore dell'affidamento,*
  - *- gli elementi essenziali del contratto,*
  - *- i requisiti di idoneità professionale,*
  - *- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,*
  - *- **il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura***

# segue

- - *i criteri di selezione degli operatori economici (eliminato agg. 2018 da invitare)*,
- - *le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.*

# Segue

## Gli elenchi (modalità di costituzione)

- *La stazione appaltante può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi appositamente costituiti*
- *Gli elenchi sono costituiti **a seguito di avviso pubblico**, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.*

- L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è *reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità*

# Segue

## Contenuto dell'avviso

- *Il predetto avviso indica:*
- *- i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere*
- *- le modalità di selezione degli operatori economici da invitare*
- *- le (**Eliminato in agg. l'aggettivo eventuali**) categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco*
- *- gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.*

# segue

- *L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.*
- *La dichiarazione del possesso dei requisiti **può essere facilitata** tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, **eventualmente facendo ricorso al DGUE. (DGUE FACOLTATIVO)***

# segue

- *L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.*

# Segue

## La procedura di iscrizione

- *L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.*
- *L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. segue*

# segue

- *L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.*
- *La stazione appaltante **procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza** fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute*

# Segue la revisione

- *La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco).*
- *La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.*

# segue

- *La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale (quindi anche per altri contratti)*
- *Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.*

# segue

- Gli elenchi, non appena costituiti, **sono pubblicati sul sito web** della stazione appaltante (v. FAQ ANAC ultra).
- **Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice e con le Linee guida ANAC, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.**

# Publicazioni elenchi ed accordi collusivi (Faq ANAC Settembre 2018)

- L'obbligo di pubblicazione sul web degli elenchi è finalizzata ad attuare il rispetto dei generali principi di pubblicità e trasparenza dei procedimenti di selezione del contraente.
- Ciò nondimeno, nelle ipotesi in cui gli operatori economici accreditati presso la stazione appaltante procedente siano esigui in relazione al settore la pubblicazione preventiva degli elenchi potrebbe favorire l'insorgenza di accordi collusivi.  
merceologico di riferimento.

SEGUE

# segue

- Tuttavia, nel caso in cui la stazione appaltante preveda un ridotto numero di operatori economici interessati all'iscrizione all'elenco non è corretto prevedere nel bando la segretazione del nominativo dei partecipanti.
- In tali casi, si suggerisce di fare ricorso non già ai suddetti elenchi ma a successive indagini di mercato, mediante avviso pubblicato sul sito web, o alla costituzione di elenchi di operatori economici congiuntamente con altre stazioni appaltanti che hanno analoghi fabbisogni da soddisfare in modo da aumentare il numero di operatori economici potenzialmente interessati ad essere iscritti.

# segue

- Si ritiene, infatti, che la presenza di un numero ridotto di operatori accreditati possa rappresentare, a prescindere dalla pubblicazione dell'elenco, un fattore di criticità nella gestione delle procedure negoziate, specie ove si consideri che gli elenchi hanno una naturale vocazione all'utilizzo in un arco pluriennale di tempo e che, pertanto, i nominativi degli iscritti potrebbero essere noti anche in assenza della predetta pubblicazione

## Continua LG b) Il confronto competitivo

### *Selezione degli operatori economici*

- *Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quello previsto dall'art. 36 (5 o 10)*

# segue

- Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato ovvero di costituzione dell'elenco, la stazione appaltante indica i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

# segue

- Se non ritiene di poter invitare **tutti gli operatori economici (ipotesi di gara aperta)** risultanti dall'indagine di mercato o presenti nell'elenco, la stazione appaltante **deve indicare, nell'avviso**, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i **relativi criteri**, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (esclusione automatica offerte anomale).

# Segue

## Il criterio di rotazione degli inviti

- *Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice la stazione appaltante è tenuta al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. **Si richiamano i par. 3.6 e 3.7***

# (Paragrafo eliminato ad agg 2018)

## L'uscente

- *Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo:*
- *- al numero ridotto di operatori presenti sul mercato,*
- *- al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto*
- *contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)*
- *- **ovvero** all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.*

# Segue

## Modalità di selezione (sorteggio come modalità residuale)

*Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o dell'istituzione dell'elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.2.1, secondo periodo, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco.*

# segue

- *In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, **la data e il luogo di espletamento del sorteggio** adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte*

- La stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell'atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.

# Inviti

- *La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati (**eliminato in agg. 2018 compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente**) a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico..*

# segue

- L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

# segue

- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice, *e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4*. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP

» segue

# segue

j) **Nel caso di criterio minor prezzo**, la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno 10 offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

# Spec. .. Nel caso di esclusione automatica

k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici:

a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali; segue

- b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;
- c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;
- d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;

# Adde contenuti Invito

- l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
- m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

# segue

- *Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.*
- **(TEMA rapporto con LG RUP su sedute di gara)**
- .

# Segue

## verifica requisiti

- *Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall'articolo 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.*
- Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, **la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario**. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. **Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.**

# Segue

## Stipula del contratto

- Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità,
- - con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.
- **OPPURE**

- - ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
- Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

# segue

- *Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.*

**c) Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro**

- Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno **15 (CORRETTIVO 2017)** operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un **criterio di rotazione degli inviti.**

# segue

- *Valgono le indicazioni riferite alle procedure negoziate fino a 150.000,00 Euro **in riferimento ai requisiti di ordine generale.***
- *I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.*

# segue

- *Considerata l'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell'intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l'individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici.*
- *Si richiamano oneri motivazionali già esplicitati*

# Segue

## Obbligo di motivazione rinforzata

- **Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.**

# segue

- *Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.*

# Il principio di rotazione

Nelle LG n. 4 (adeguamento 2018)

# Ambito applicativo della rotazione (par. 3.6 LG)

- Si applica il principio **di rotazione degli affidamenti e degli inviti**, con riferimento:
- all'affidamento **immediatamente precedente** a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante:
  - - nello stesso settore merceologico,
  - - ovvero nella stessa categoria di opere,
  - - ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

# Regola

- Il principio di rotazione comporta, **di norma**, il divieto **di invito** a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

# Eccezioni alla regola

- La rotazione non si applica laddove l'affidamento avvenga tramite:
- - **procedure ordinarie**
- - o **comunque procedure aperte al mercato**, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di **regole prestabilite dal Codice** ovvero dalla stessa (stazione appaltante) **in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi (IMP) non operi alcuna limitazione** in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. - **V. giurisprudenza**

CONSEGUENZE

## **Potestà regolamentare (possibilità di limitare rotazione solo all'interno della stessa fascia)**

- La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), **può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico**, in modo da **applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia**

# Contenuti obbligatori (e facoltativi) del regolamento

- Il provvedimento di articolazione in fasce:
- - deve prevedere una **effettiva differenziazione** tra forniture, servizi e lavori
- - deve essere **adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce.**
- Detti valori **possono** tenere conto per i lavori, **delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori**

# Esemplificazione in Relazione AIR

## 8scopo orientativo per P.A.)

- Allo scopo di orientare il percorso motivazionale delle stazioni appaltanti, si potrebbe utilizzare il seguente schema (basato sulle soglie comunitarie in vigore dal 1.1.2018):
  - - **per servizi e forniture:**
    - 1) fino a 5.000 euro;
    - 2) da 5.001 euro fino a 20.000 euro;
    - 3) da 20.001 euro fino a 39.999 euro;
    - 4) da 40.000 euro fino a 143.999 euro.

# segue

- per lavori:
- 1) fino a 20.000 euro;
- 2) da 20.001 euro a 39.999 euro;
- 3) da 40.000 euro a 149.999 euro;
- 4) da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto ex art.61, co.2 D.P.R. n.207/2010);
- 5) da 309.601 euro fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto ai sensi del D.P.R. citato).

# Previsione di salvaguardia

- In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, **con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari**, mediante ricorso a:
  - - arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
  - - ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
  - - alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

# Rotazione e contraente uscente

- Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che **l'affidamento** (nelle ipotesi di affidamento diretto) o il **reinvito al contraente uscente**:
  - - abbiano carattere eccezionale
  - - e richiedano un onere motivazionale più stringente.

# Segue La motivazione dell'affidamento o dell'invito al contraente uscente

- La stazione appaltante motiva tale scelta (PRESUPPOSTI TUTTI PRESENTI):
- - in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative (*prius di valutazione*)
- - tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)
- - e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

# Reinvito e sorteggio (FAQ ANAC settembre 2018)

- **E' legittimo nelle procedure negoziate il re-invito all'operatore uscente, che abbia manifestato interesse alla candidatura a seguito di avviso pubblico e sia stato poi estratto tramite sorteggio con estrazione casuale?**
- Come previsto al paragrafo 3.7 delle Linee guida n.4, il re-invito all'operatore uscente costituisce ipotesi di stretta eccezionalità, ammissibile al ricorrere delle circostanze ivi indicate. Fermo quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7, il meccanismo dell'estrazione casuale, sia pure a seguito di avviso pubblico, non assicura il rispetto del principio di rotazione, come declinato all'articolo 36, primo comma del Codice dei contratti pubblici, novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56. Tale disposizione, infatti, rende doverosa la rotazione tanto in relazione agli affidamenti che agli inviti.

# Rotazione e operatore già invitato non affidatario

- La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto **dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa:**
  - - l'affidabilità dell'operatore economico
  - - e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

# Affidamento di importo inferiore a 1.000 Euro

(att.ne al rilievo dei 3 anni)

- Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

# Le cause di esclusione I requisiti di carattere generale

Art. 80, D.lgs. n. 50/2016

# Commi 6 e 14

- Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80.
- Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal medesimo articolo.

# esclusione

- Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del codice e, per quel che qui rileva, il suo comma 5, lett. c) non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, se verificatesi nel periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11).

# Cause di esclusione riferite a persone fisiche

(per espressa previsione normativa)

- **Comma 1** Sussistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta **(MANTENUTA NEL CORRETTIVO quale causa di esclusione dalla gara inciso “ anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui sia obbligatorio o richiesta la indicazione della terna in sede di offerta” )**, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, per reati di associazione per delinquere (anche di stampo mafioso – art. 416bis cp) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, per Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, per Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e per Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (UE); segue

# segue

- b) delitti, consumati o tentati, per Concussione, Corruzione per l'esercizio della funzione, Corruzione in atti giudiziari, Induzione indebita a dare o promettere utilità, Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, Istigazione alla corruzione, Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, Traffico di influenze illecite, Turbata libertà degli incanti, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, Astensione dagli incanti, *Inadempimento di contratti di pubbliche forniture*, *Frode nelle pubbliche forniture*, Corruzione tra privati;

# ADDE Da correttivo

- **b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;**

- Art. 2621
- i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
- La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- Art. 2622
- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

# segue

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

# segue

- e) **Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio nonché riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1, legge n. 109/2007;**
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) **ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione** (Non in direttiva)

## Segue comma 3

### Persone fisiche (cui il comma 1 si riferisce)

- - titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- - socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- - soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, (ADDE DA CORRETTIVO) **ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza** o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o di controllo**, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. segue

- *sono interessate le società con "meno di quattro soci" quindi l'ambito è meno esteso rispetto all'[art. 85, comma 2, lettera c\), del d.lgs. n. 159 del 2011](#), che interessa le società con un numero di soci "pari o inferiore a quattro*

# Comunicazione Pres. ANAC

- Problemi interpretativi sul concetto di *«membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza»*, in quanto l'ordinamento giuridico italiano non contempla, nella disciplina dei modelli organizzativi delle società di capitali, un «consiglio di direzione» o un «consiglio di vigilanza».

# segue

- Sistemi ex D.lgs. n. 6/2003:
  - 1) **sistema cd. “tradizionale”** (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”;
  - 2) **sistema cd. “dualistico”** (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”;
  - 3) **sistema cd. “monistico”** fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

- la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:
- 1) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);



# segue

- 2) ai **membri del collegio sindacale** nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- 3) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

- INOLTRE in capo ai «*soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, **risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia e quindi speciali ... SUPERATA DA CORRETTIVO)**, di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

- ECCEZIONE
- In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

# segue

- **Art. 85 comma 2bis, D.lgs n. 159/2011**
- per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'[articolo 2477 del codice civile](#), al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'[articolo 6, comma 1, lettera b\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) (organismo di vigilanza sui modelli organizzativi)

# Segue

## comma 3

- In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

# Segue – commi 7 e 8 eccezione (self cleaning)

- Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni sopra individuate (al comma 1), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi **OVVERO** abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, (o al comma 5) è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- Spetta alla stazione appaltante il giudizio di sufficienza sulle misure adottate

# Segue comma 9

- Un operatore economico **escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto** (*PENA ACCESSORIA comportante il divieto a contrarre*) non può avvalersi della suddetta possibilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- Se la sentenza di condanna definitiva **non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale** (**ADDE CORRETTIVO e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 (tasse e contributi) e 5 (ulteriori cause) ove non sia intervenuta sentenza di condanna - V. Ultra su comma 5 LG n. 6/2017 – slide 97**).

- *La Stazione appaltante sarà dunque chiamata a valutare discrezionalmente l'attività riparatoria posta in essere dal concorrente dopo la commissione del reato o dell'illecito nonché l'attività compiuta al fine di prevenire la commissione di ulteriori illeciti penali, civili o amministrativi, attraverso l'adozione di modelli organizzativi e di gestione, così come contemplati dalla legge n. 231/2001. Quindi, laddove ricorra una causa di esclusione ai sensi del comma 1 o del comma 5, il concorrente potrà evitare il provvedimento sanzionatorio dimostrando di aver riparato gli effetti pregiudizievoli della propria condotta e contestualmente di aver adottato uno dei provvedimenti elencati dall'ANAC al fine di prevenire ulteriori reati o illeciti.*

# Cause di esclusione (logicamente) riferite a persone fisiche

- **2.** sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art- 67 D.lgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 D.lgs n. 159 (comma 2)

# cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art- 67 D.lgs n. 159/2011

- art. 67:
- - detta gli effetti delle misure di prevenzione e dispone quali siano le sospensioni, le decadenze ed i divieti conseguenti all'adozione in via definitiva di una misura di prevenzione;
- - dispone, altresì, che le sospensioni, decadenze e divieti sopra menzionati possono essere adottati dal Giudice anche in pendenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione

## Segue

cause di decadenza, di sospensione o di divieto  
previste dall'art- 67 D.lgs n. 159/2011

- Diversamente da quanto disposto nel previgente art. 38, comma 1, lett. b), non comporterà l'esclusione la mera pendenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, ma esclusivamente la sussistenza di provvedimenti di decadenza, divieto o sospensione, in qualsiasi momento della procedura vengano adottati dal Giudice.

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui  
all'art. 84, comma 4 D.lgs n. 159

- Sussistenza di Informazione antimafia interdittiva rilasciata dall'Autorità prefettizia

# Comunicazione Pres. ANAC

## 26.10.2016

- L'art. 80, comma 2, del Codice non individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, a differenza di quanto avveniva in vigore dell'art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06. Pertanto, **in assenza di specifiche indicazioni, il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia.**
- Pressochè coincidente con comma 3 tranne familiari conviventi

# Art. 85 Codice antimafia

- La documentazione antimafia, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
  - b) per le società di capitali anche consortili ex art 2615 ter cc, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, cc, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

# segue

- c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- d) per i consorzi di cui all'[articolo 2602 del codice civile](#) e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

# segue

- per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'[articolo 2477 del codice civile](#), al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'[articolo 6, comma 1, lettera b\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#).

**3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.**

# Correttivo

- Si estende l'ambito applicativo del comma 3.
- Quindi i soggetti cui si riferisce il comma 2 sono gli stessi cui si riferisce il comma 1 (QUINDI A RIGORE ANCHE I CESSATI )

# Modalità di dichiarazione (Comunicazione Pres ANAC)

- Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE.
- La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, **senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.**

# segue

- Le stazioni appaltanti **richiedono**, alle imprese concorrenti, **l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.**
- Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

# segue

- Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere.
- A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

# La verifica delle dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione

art. 85, comma 5, del Codice e art. 71 del d.p.r. 445/2000

**CORRETTIVO: OBBLIGO solo sul primo classificato**

, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi degli artt. 76, comma 3 e 83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando.

# segue

- Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.

# Ulteriori cause di esclusione

## Corruzione ed estorsione

- Comma 5 lett. I
- Operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati di concussione ed estorsione aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (comma 5 lett. I).
- MA L'ART. 80 NON DEFINISCE ESPRESSAMENTE A CHI SIA IMPUTABILE ... Presumibilmente soggetti comma 3 (ma non i cessati)

# Gravi illeciti professionali comma 5, lett. c)

*essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità (provato da stazione appaltante con mezzi adeguati) – comma 5 lett. c*

- (LG p. 2.1.) intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento
- Riferito anche a subappaltatore indicato in sede di offerta (**NON SUPERATO DA CORRETTIVO**)

# LG n. 6/2016

- Il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate nelle Linee guida non dà luogo all'esclusione automatica del concorrente, ma comporta l'obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell'esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto, secondo le indicazioni delle LG. Le stazioni appaltanti possono attribuire rilevanza a situazioni non espressamente individuate dalle Linee guida, purché le stesse siano oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta indicata dall'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice e sempre che ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi.

# I. Ambito di applicazione (LG n. 6)

**1.1** L'art. 80 del codice e, segnatamente, per quel che qui rileva, il suo comma 5, lett. c) si applica agli appalti e alle concessioni nei settori ordinari sia sopra che sotto soglia (art. 36, comma 5) e, ai sensi dell'art. 136 del Codice, ai settori speciali quando l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice.

- **1.2** Se l'ente aggiudicatore non è un'amministrazione aggiudicatrice, le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere iscritti in un sistema di qualificazione o che richiedono di partecipare alle procedure di selezione possono includere i motivi di esclusione di cui all'art. 80, alle condizioni stabilite nel richiamato art. 136.

- **1.3** I motivi di esclusione individuati dall'art. 80 del codice e, per quel che qui rileva, il suo, comma 5, lett. c) sono presi in considerazione anche:
  - a) ai fini della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 84, comma 4);
  - b) ai fini dell'affidamento dei contratti ai subappaltatori e della relativa stipula (art. 80, comma 14);
  - c) in relazione all'impresa ausiliaria nei casi di avvalimento (art. 89, comma 3);
  - d) ai fini della partecipazione alle gare del contraente generale (art. 198).

- **1.4** Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del codice e, per quel che qui rileva, il suo comma 5, lett. c) non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, se verificatesi nel periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11).

## II. Ambito oggettivo (LG)

- **2.1** Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi accertati **con provvedimento esecutivo**, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. **Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito.**

- **2.2 In particolare, rilevano le condanne non definitive per i reati di seguito indicati a titolo esemplificativo, salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l'automatica esclusione dalla procedure di affidamento ai sensi dell'art. 80 del codice:**
  - a. abusivo esercizio di una professione;**
  - b. reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);**
  - c. reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio;**

- **d. reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;**
- **e. reati previsti dal d.lgs. 231/2001.**

- **Rileva, altresì, quale illecito professionale grave, che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice, la condanna non definitiva per taluno dei reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. b) del codice.**

# **Fattispecie individuate da art. 80**

- **A) significative carenze nell'esecuzione di precedente contratto**
  - B) Tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio**
- **C) Fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.**

# Ambito soggettivo (LG)

- **I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice.**
- segue

# segue

- **Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante deve verificare l'assenza della causa ostativa prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice in capo:**
  - - **all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;**
  - - **ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;**
  - - **al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del Codice.**

*significant carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione*

- **A) significant carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione** (comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:

segue

- a) la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all'esito di un giudizio (PRIMA confermata all'esito di un giudizio) COSA SIGNIFICA ??

# segue

- *b) una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice (Cauzione definitiva) o della previgente disciplina.*

# segue

- Detti comportamenti rilevano se anche singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali.

# Considerazione su LG n 6 originarie

- Sub A) ANAC, nelle Linee Guida non ha preso posizione sulla necessità che la pronuncia che dichiara la legittimità della risoluzione sia passata in giudicato.
- Resta, quindi, alla discrezionalità della Stazione appaltante valutare la rilevanza o meno della pronuncia ancorchè non passata in giudicato

- Sub B) non chiaro se sia il risarcimento del danno sia l'applicazione di penali o l'escussione di garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice debbano essere state oggetto di condanna, all'esito di un giudizio.
- Si parla, infatti, di “comportamenti gravi e significativi .. che abbiano comportato .. la condanna .. ad altre sanzioni, quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie

- Nella parte relativa ai mezzi di prova, ANAC afferma che le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’Autorità, ai fini dell’iscrizione nel Casellario, “i provvedimenti di applicazione delle penali e di escussione delle garanzie”, riferendosi chiaramente ai provvedimenti adottati dalle Stazioni appaltanti, indipendentemente da un’eventuale contestazione in giudizio degli stessi.  
Sembrerebbe, dunque, che, ad avviso dell’ANAC, i provvedimenti di applicazione delle penali o di escussione delle garanzie nell’esecuzione di precedenti contratti possano giustificare un provvedimento di esclusione ai sensi della disposizione in commento, indipendentemente dalla contestazione o meno degli stessi in giudizio e dall’esito dello stesso.

- Detta posizioni non si pone in termini del tutto lineari con il dettato normativo (sotto il profilo logico sistematico), che espressamente richiede che la legittimità della risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore debba essere confermata in giudizio o non contestata. Diviene arduo comprendere allora perché la legittimità dell'applicazione delle penali (che peraltro solo se raggiungono la soglia del 10% possono giustificare la risoluzione anticipata del contratto, che costituisce causa di esclusione, solo se non contestata o confermata in giudizio) o dell'escussione delle garanzie non debba essere confermata in giudizio o non contestata perché rilevi quale causa di esclusione.

- Peraltro, anche il tenore letterale del testo normativo induce a ritenere che il risarcimento del danno o le altre sanzioni debbano essere applicate all'esito di un giudizio, atteso che la norma parla di carenze che hanno dato luogo ad una "**condanna** al *risarcimento del danno o altre sanzioni*" (nel senso di condanna ad esito di un giudizio)

# Seguono LG ANAC n. 6

- In particolare, per ANAV assumono rilevanza, a titolo esemplificativo:
  - 1. l'inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
  - 2. le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
  - 3. l'adozione di comportamenti scorretti (INVERO GENERICA);
  - 4. il ritardo nell'adempimento;
  - 5. l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione;

- 6. l'aver indotto in errore l'amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa;

# Commento

- Tutte le richiamate ipotesi appaiono inverogeneriche lasciando amplissima discrezionalità alle stazioni appaltanti con conseguente grave rischio che quest'ultima possa facilmente “abusare” del potere attribuitole, senza che ai concorrenti siano forniti adeguati strumenti di tutela, considerato che le valutazioni discrezionali della p.a. sono censurabili avanti al Giudice Amministrativo esclusivamente sotto il profilo della manifesta illogicità e irragionevolezza

- Al contrario, altre fattispecie considerate dall'Autorità appaiono eccessivamente specifiche e circostanziate, con l'effetto di escludere irragionevolmente alcune ipotesi che potrebbero viceversa essere sintomatiche di significative carenze nell'esecuzione v. di seguito

- 7. nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06) (E PERCHE' NON LA COSA IN CUI LA PROGETTAZIONE RENDA L'OPERA IRREALIZZABILE ?);
- 8. negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell'art. 102, 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06).

- Nei casi più gravi, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto possono configurare i reati di cui agli artt. 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 c.p (frode nelle pubbliche forniture). Pertanto, al ricorrere dei presupposti sopra previsti, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna (NECESSARIO) non definitivi per i reati su richiamati, qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, Comma 5, lett. c).
- **I provvedimenti di condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del codice.**

## *Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara*

- la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la *par condicio tra i concorrenti* oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente.

# segue

- Rilevano, a titolo esemplificativo:
- 1. quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:
  - 1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
  - 1.2 all'adozione di provvedimenti di esclusione;
  - 1.3 all'attribuzione dei punteggi.

# commento

- *Estrema (eccessiva) ampiezza della fattispecie considerata. Spesso, infatti, nelle procedure di gara i concorrenti esclusi tentano di influenzare le decisioni della Stazione appaltante al fine di ottenere la loro riammissione in gara, magari rappresentando in maniera in parte artificiosa la propria posizione od omettendo alcuni aspetti della vicenda che ha condotto all'esclusione, senza che tuttavia tali circostanze debbano essere correttamente valutate quali illeciti posti in essere nel corso della gara. D'altronde lo stesso legislatore ha parlato di tentativo di influenzare "indebitamente" la Stazione appaltante e non invece di qualsiasi atto idoneo ad influenzare le decisioni dell'amministrazione*

# segue

- 2. quanto all'ipotesi legale del «tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio» i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine:
  - 2.1 al nominativo degli altri concorrenti;
  - 2.2 al contenuto delle offerte presentate.
- **SEGUE**

# commento

- *previsione (eccessivamente generica) e volta a ricomprendere ipotesi che possono apparire anche fisiologiche all'interno di una procedura di evidenza pubblica e che in ogni caso, astrattamente considerate, non sembrano costituire sintomo di un illecito professionale che comporti l'esclusione*

- 3. Acquista, inoltre, rilevanza la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza **oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati..**

- Quanto alle ipotesi legali del «fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione» e dell'«omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione», rilevano i comportamenti che integrino i presupposti di cui al punto 2.1 LG posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare nell'amministrazione, un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del punteggio. La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale

# segue

- **Fermo restando che in caso di presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalto si applica l'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice, rientrano** nella fattispecie, a titolo esemplificativo:
  - 1. la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;
  - 2. la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;

- 3. l'omissione di informazioni in ordine alla carenza, sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi **non specificatamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore** o per fornire le spiegazioni richieste dalla stazione appaltante nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa.

# Commento

- *Vi è chi sostiene che la disposizione in esame e quella contenuta nel comma 12 debbano essere lette in combinato disposto, nel senso che, laddove la Stazione appaltante riscontri in gara la presenza di false o fuorvianti informazioni, dovrà escludere il concorrente dalla gara per effetto della disposizione di cui al comma 5, lett. c), e segnalare il fatto all'Autorità affinché proceda ai sensi del comma 12 sopra richiamato.*

- Assumono rilevanza, altresì, tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall'art. 93 del Codice.

- Nei casi più gravi, i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli artt. 353 (turbata libertà degli incanti), 353-*bis* (*turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*) e 354 (*astensione dagli incanti*) del c.p. Pertanto, al ricorrere dei presupposti previsti al punto 2.1 LG, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati su richiamati.
- I provvedimenti di condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del codice.

# riflessione

- Altre ipotesi di reato non sono prese in considerazione dalle Linee Guida.

Si ritiene, tuttavia, che, come precisato dal Consiglio di Stato, poiché l'elencazione fornita dall'Autorità deve considerarsi meramente esemplificativa, ma non tassativa né esaustiva di tutte le ipotesi di illecito professionale contemplate dalla norma, possano essere valutate dalla Stazione appaltante anche le condanne - definitive e non - per reati che incidano sulla moralità professionale, quali i reati societari o ambientali, i reati fallimentari

## ***Altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico***

- Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente:
- **1. i provvedimenti esecutivi** (PRIMA versione LG - di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato **di condanna** per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

- *Non rientreranno, invece, tra le fattispecie rilevanti, i provvedimenti dell'A.G.C.M. relativi agli impegni assunti dagli operatori economici nell'ambito di procedimenti antitrust (TAR SALERNO n. 10/2017)*
- **CONTRA ANAC Delibera 29 marzo 2017, n. 296**

# segue

- 2. i provvedimenti sanzionatori **esecutivi (PRIMA versione LG** divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato) comminati dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.

# commento

- *Né l'art. 213 richiamato né le Linee Guida chiariscono i presupposti per l'adozione di tali provvedimenti.*
- *Sarà dunque necessario che l'Autorità chiarisca quali dei richiamati provvedimenti potranno avere rilevanza ai fini della causa di esclusione in esame, tenendo conto della gravità della condotta e dell'elemento psicologico sotteso*

# I mezzi di prova adeguati

- Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice:
- a. i provvedimenti di esclusione dalla gara adottati ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice;
- b. i provvedimenti di risoluzione anticipata del **contratto, non contestati in giudizio o confermati con sentenza esecutiva all'esito di un giudizio e i provvedimenti di escussione delle garanzie;**
- c. i provvedimenti **di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto;** (PRIMA versione LG di applicazione delle penali e di escussione delle garanzie;)

- c. i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in sede giudiziale e gli altri provvedimenti **idonei a incidere sull'integrità e l'affidabilità dei concorrenti (PRIMA versione LG** i provvedimenti penali di condanna non definitivi), di cui siano venute a conoscenza, che si riferiscono a contratti dalle stesse affidati.

- L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del codice.

# segue

- La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE.

- Precedente versione LG
- La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente (*anche sentenze non definitive per reati artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p)* essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione.

- NUOVE LG
- La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto **tutti i provvedimenti** astrattamente **idonei** a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, **anche se non ancora inseriti nel casellario informatico**. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti **accertati** ai fini dell'esclusione. segue

- **La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice.**

# segue

- Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del codice:
- a. la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice;
- b. **la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. è effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza. (IMP)**

- La verifica della sussistenza dei carichi pendenti è effettuata dalle stazioni appaltanti soltanto nel caso in cui venga dichiarata la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso.

- **La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.**

# Operatori UE

- **4.3** Le verifiche riguardanti gli operatori economici di uno Stato membro sono effettuate mediante accesso alle banche dati o richiesta dei certificati equivalenti, contemplati dal sistema *e-certis*.

# Operatori extra UE

- Gli operatori non appartenenti a Stati membri devono produrre, su richiesta della stazione appaltante, la certificazione corrispondente o, in assenza, una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del codice non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

# Obblighi di comunicazione

- **Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice i provvedimenti dalle stesse adottati e i provvedimenti emessi in sede giudiziale con riferimento ai contratti dalle stesse affidati idonei a incidere sull'integrità e l'affidabilità dei concorrenti.**

- **L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del Codice.**

**Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.**

# commento

- *i comportamenti analizzati con le Linee Guida non costituiscono un'elencazione tassativa, con la conseguenza che le Stazioni appaltanti potranno valutare anche ulteriori fatti non contemplati nel documento in commento, per i quali dunque resteranno dubbi in ordine alle modalità di acquisizione dei relativi mezzi di prova*

# Rilevanza temporale

## Prima versione LG

- In caso di sussistenza di una delle cause ostative previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) del codice il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a decorrere dalla data dell'annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall'Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento.

# segue

- La stazione appaltante deve valutare l'incidenza del tempo trascorso con riferimento alla gravità del comportamento tenuto in concreto dal concorrente, alla tipologia di contratto da affidare e alle modalità di esecuzione dello stesso.
- **Il periodo rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso o del bando di gara.**
- Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione dell'avviso o del bando e l'aggiudicazione.

# CORRETTIVO

- Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale **e a tre anni, decorrenti dalla data del suo ACCERTAMENTO DEFINITIVO, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna. (ATT.NE soprattutto per comma 4)**

# NUOVE LG

- **5.1 La durata dell'interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all'accertamento delle fattispecie di cui al comma 5, lett. c) dell'art. 80 del codice è stabilita ai sensi del comma 10 del predetto articolo.**

- Essa è pari a cinque anni, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria; è pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a cinque anni.

- La durata dell'interdizione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto individuata ai sensi delle presenti linee guida, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna.

- Il periodo rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso o del bando di gara. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione dell'avviso o del bando e l'aggiudicazione.

# Questioni aperte

- *Questione di cui non si è occupata l'ANAC è se le cause di esclusione contemplate dalla norma in commento possano rilevare solo con riferimento a fatti intervenuti successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 oppure no.*  
*In proposito, tenendo conto che l'art. 11 delle c.d. preleggi e l'art. 25, comma 2 della Carta costituzionale escludono che una norma giuridica possa applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore, onde evitare l'insorgere di contenziosi, vi è in dottrina chi ritiene che, ai fini della norma in commento, rilevino esclusivamente fatti verificatisi successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice.*

- *Le Linee Guida non chiariscono se tali illeciti possano rilevare solo qualora posti in essere a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 o se rilevino invece anche quelli perpetrati in epoca precedente.*  
*Vi è chi ritiene sia preferibile la prima soluzione prospettata, (SENZA MARGINI DI CERTEZZA)*

- *D'altronde non appare corretto attribuire oggi rilevanza a circostanze che in passato non sono state mai considerate dal legislatore e sulle quali pertanto gli operatori economici non hanno ritenuto di adoperarsi, ad esempio, sollevando a suo tempo contestazioni.*

*Sul punto, l'ANAC si è limitata ad affermare che potrebbero essere rilevanti le varianti disposte ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. a causa di errore progettuale, sostanzialmente ammettendo che gli illeciti professionali rilevanti possano essere perpetrati nell'esecuzione di contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti.*

- *Altra questione non trattata dall'ANAC, riguarda gli effetti di una non completa indicazione da parte del concorrente (o del subappaltatore indicato) nel DGUE di tutte le circostanze che possano rilevare ai sensi della disposizione. Ebbene, secondo l'ANAC, la sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto "tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente", essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione.*

- *Tuttavia, considerato che allo stato non risultano tassativamente indicate tutte le fattispecie riconducibili negli illeciti professionali, ci si chiede quali siano le sorti del concorrente che non abbia indicato inconsapevolmente tutti i casi che possano rilevare secondo la discrezionale valutazione della Stazione appaltante.*

*Sul punto sarà dunque necessario un chiarimento da parte dell'Autorità auspicando sia nel senso che un'involontaria omissione di fatti ritenuti non particolarmente significativi ai sensi della disposizione in esame non possa configurare una falsa dichiarazione e costituire quindi autonoma causa di esclusione dalla gara*

# I criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali (LG)

- L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) deve essere disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

# Segue LG ANAC

- **La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell'esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che:**
  - 1. le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità;

# segue

- 2. l'esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;
- 3. l'esclusione non sia tale da gravare in maniera eccessiva sull'interessato e sia disposta all'esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata.

# segue

- Il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all'idoneità dell'azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull'interesse della stazione appaltante a contrattare con l'operatore economico interessato.

# segue

- La valutazione dell'idoneità del comportamento a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente attiene all'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.

segue

- **Il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento agli elementi indicati ai precedenti punti 2, 3 e 4.**

- **6.6 Gli organismi di attestazione, ai fini delle valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. a) del codice, accertano, mediante consultazione del casellario informatico, la presenza di gravi illeciti professionali imputabili all'impresa e valutano l'idoneità delle condotte ad incidere sull'integrità e/o sulla moralità della stessa in relazione alla qualificazione richiesta. Valutano, altresì, l'idoneità delle misure di self-cleaning eventualmente adottate dall'impresa a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione di affidamenti nelle categorie e classifiche di qualificazione richieste, nonostante l'esistenza di una pertinente causa ostativa.**

# Segue

## Le misure di self-cleaning

- *Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui sopra è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*
- *Spetta alla stazione appaltante il giudizio di sufficienza sulle misure adottate*

# segue

- l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione.

- L'adozione delle misure di *self-cleaning* deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte. **o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Nel DGUE o nel contratto di attestazione** l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate.

# Esemplificazione di misure di self cleaning

- Possono essere considerati idonei a evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e concretamente a risarcire il danno causato dall'illecito:
- 1. l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
- 2. l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;

- 3. la rinnovazione degli organi societari;
- 4. l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento (v. anche ultra);

- 5. la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

- **7.4 Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle misure di self-cleaning sono effettuate in contraddittorio con l'operatore economico. La decisione assunta deve essere adeguatamente motivata.**

**7.5 La stazione appaltante valuta con massimo rigore le misure di self-cleaning adottate nell'ipotesi di violazione del principio di leale collaborazione con l'Amministrazione.**

# Sulle misure organizzative

- Da LG sembrerebbe che i modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati debbero essere stati adottati dalla società già prima della commissione del reato considerato dalla norma e che, in realtà, il reato sia stato commesso, nonostante l'efficacia di tali meccanismi, perché chi lo ha commesso ha agito nel suo esclusivo interesse.

# segue

- Premesso che la prova suddetta appare diabolica, essendo quanto mai complicato provare che un sistema organizzativo e di gestione adottato dal concorrente sia comunque idoneo a prevenire reati, nonostante la sua adozione non abbia impedito il verificarsi di altri reati, vi è chi ritiene che, l'adozione di provvedimenti tecnici, organizzativi e di personale richiamati dalla norma può anche essere successiva alla commissione del fatto che costituisce reato o illecito ai sensi dell'art. 80 e volta ad evitare che si verifichino nuovamente altri reati od illeciti.  
La norma infatti parla di “*provvedimenti idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti*”.

# Quanto al risarcimento

- Né la norma, né l'ANAC forniscono elementi volti a comprendere quali debbano essere i destinatari del risarcimento previsto.

# Ulteriori cause di esclusione

## Regolarità contributiva e fiscale (comma 4)

- Commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
- Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore a 10.000 Euro.
- Costituiscono violazioni **definitivamente accertate** quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

# Segue (come da Correttivo)

- Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto Min Lav 30.01.2015 , ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico prev.

—segue

# segue

- L'esclusione non si dispone quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

# Correttivo

- Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale **e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna. (ATT.NE soprattutto per comma 4)**

# Segue

## Ulteriori cause ex comma 5

- Riferite anche ai subappaltatori indicati in sede di offerta (**ancora dopo CORRETTIVO quale causa di esclusione dalla gara**)
- **a)** presenza di gravi infrazioni **debitamente** (*non definitivamente*) accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali (comprovata dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato);
- *Quesito:*
- *- il precedente penale deve risultare da sentenza passata in giudicato o può invece rilevare anche una pronuncia non ancora definitiva ?*

## Segue

### **lo stato di fallimento salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio**

- b. stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 D.lgs n. 50/2016;

# Segue

## Conflitto di interesse

- d. partecipazione dell'operatore economico che determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 D.lgs n. 50/2016
- segue

# segue

- Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'[art. 7 DPR n. 62/2013](#) --- segue

# segue

- **Art. 7. Obbligo di astensione**
- 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

- *Per effetto della disposizione richiamata sussiste dunque conflitto di interessi ogni qualvolta lo stesso personale della Stazione appaltante o un consulente della stessa abbiano un interesse tale da minacciarne l'imparzialità nella conduzione della gara, potendo influenzarne il risultato, agevolando un operatore economico rispetto agli altri concorrenti.*  
*Sussiste, inoltre, conflitto di interesse laddove il dipendente della Stazione appaltante, all'interno della procedura di gara, persegua un interesse proprio ovvero di suoi parenti e affini entro il secondo grado o ancora un interesse del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale.*

- *Sussiste, ancora, conflitto di interesse laddove il dipendente della Stazione appaltante sia chiamato a valutare soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi.  
Infine, sussiste conflitto d'interesse laddove il dipendente della Stazione appaltante sia tutore, curatore, procuratore, agente, amministratore, gerente o dirigente di un operatore economico partecipante alla gara.*

- *Ogni qualvolta, dunque, il personale coinvolto nella gestione o predisposizione della procedura di gara, ivi compresi espressamente i consulenti della Stazione appaltante, possa, anche solo in astratto, tutelare in maniera particolare l'interesse di uno dei concorrenti a danno di altri, tale concorrente dovrà essere escluso dalla gara stessa, determinandosi una situazione di conflitto di interessi.*

# Segue

## Distorsione della concorrenza

- e. sussistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto (art. 67) che non possa essere risolta con misure meno intrusive; segue

# segue

- **Art. 67. (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)**
- Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione nell'ambito di una consulenza preliminare di mercato, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.
- **SEGUE**

# segue

- Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, **prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.**

# Ulteriori cause di esclusione

- f) Assoggettamento a alla sanzione interdittiva (divieto a contrarre con P.A.) di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) (responsabilità delle persone giuridiche per illeciti amministrativi) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (misure interdittive temporanee adottate dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti) segue

- Si tratta di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche e possono essere adottati dal M.I.T. quando il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali abbia adottato provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per aver riscontrato l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

## Segue

### iscrizione nel casellario per falsa dichiarazione

- g. iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione **ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione** (??) per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione

# Segue

## nuove fattispecie da CORRETTIVO

- f-bis) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

# Comma 12

- In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. segue

- *Tuttavia, nel comma 12 (e neppure nel correttivo), non è stata riprodotta anche la lett. h), primo comma, dell'art. 38, Dlgs n. 163 che delimitava l'ipotesi di false dichiarazioni o falsa documentazione ai soli requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura.*

*Nel silenzio della norma, potrebbe ritenersi che qualsiasi falsità riscontrata nel corso della gara - ivi compresa, ad esempio, una falsa dichiarazione in ordine alle caratteristiche del prodotto fornito o in ordine alle modalità di espletamento di un servizio o di un lavoro, ossia false dichiarazioni o falsa documentazione rilevanti ai fini non della partecipazione bensì del contenuto dell'offerta da valutare - comporti la segnalazione all'ANAC e l'avvio del procedimento disciplinato al comma 12.*

# segue

- *Ulteriore novità:*
- *- mentre, secondo il vecchio Codice dei contratti pubblici, l'iscrizione nel casellario informatico dell'Autorità poteva essere disposta fino ad un massimo di un anno dall'accertamento, nel comma 12 si è stabilito che l'iscrizione ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto può essere disposta **fino a due anni** dall'accertamento (sempreché ovviamente l'ANAC abbia verificato la sussistenza anche dell'elemento soggettivo richiesto dal legislatore).*  
*Decorso il termine indicato nell'iscrizione, quest'ultima viene cancellata, ma solo su istanza di parte, e perde in ogni caso la sua efficacia.*

# Ulteriori cause (tradizionali)

- h) Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

# segue

- i. mancata presentazione certificazione o autocertificazione relativa al requisito di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#) (assunzione disabili)
- m. sussistenza, con altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

# Segue

## eccezione per tutte le cause di esclusione di cui al comma 5

- Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- Un operatore economico **escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto** non può avvalersi della suddetta possibilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza
- Spetta alla stazione appaltante il giudizio di sufficienza sulle misure adottate

- Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale **(ADDE CORRETTIVO) e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.**

# Parere CDS

- Se si ha riguardo in concreto alle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 80 è evidente che molte fattispecie non costituiscono casi di esclusione del concorrente, oggettivamente collegati ad un comportamento unico per i quali potrebbe essere inequivocabilmente identificabile il momento di commissione del "fatto". In alcuni casi il "fatto" discende in realtà dalla valutazioni della stazione appaltante sulla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti. Resta irrisolto, poi, il caso di illeciti permanenti o di inadempimenti di carattere continuativo.
- Si rimette pertanto alla valutazione del Governo la individuazione di una data certa cui ancorare la decorrenza del triennio, **quale potrebbe essere quella di accertamento definitivo del fatto**, o del suo accertamento giudiziale esecutivo ancorché non definitivo, o dell'iscrizione della notizia del fatto, o, ancora, **del suo accertamento definitivo o esecutivo nel casellario informatico dell'ANAC**.

# Criteri di selezione (requisiti di idoneità e capacità)

## Art. 83

- Tassatività
- I criteri di selezione riguardano **esclusivamente:**
  - a) i requisiti di idoneità professionale;
  - b) la capacità economica e finanziaria;
  - c) le capacità tecniche e professionali.

# segue

- Regola generale (tradizionale):
- I requisiti e le capacità sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione

# Art. 83 comma 8

- Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite.

# ADDE In correttivo

- Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), **nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti.**
- **La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria**

# Requisiti di idoneità professionale

(pare essere divenuto requisito obbligatorio)

- Ai fini della sussistenza di detti requisiti, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, **devono essere iscritti** nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali

# segue

- Allegato XVI
- Albo nazionale dei gestori ambientali

# segue

- Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI , mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

# segue

- Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

# Requisiti di capacità economica e finanziaria

- Le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
- a) – solo previa motivazione negli atti di gara - che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; segue

# segue

- Il fatturato minimo annuo non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, (CORRETTIVO) **calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, (?)** salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture, oggetto di affidamento.

# segue

- Ricaduta:
- -sulle gare a lotti ... applicazione della regola per ogni lotto con possibilità delle stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente.

segue

- b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; ATT.NE V. nuova giurisprudenza

# segue

- c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

# Requisiti di capacità tecnica e professionale

- Possibilità di richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.
- Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

# segue

- Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.

# Requisiti di capacità economica e tecnica per LLPP

- Contratti di importo superiore ad Euro 150.000,00
- Sistema di qualificazione SOA

- Contratti di importo pari od inferiore ad Euro 150.000,00
- Sistema di qualificazione di cui all'art. 90 D.P.R. n. 207/2010

# Art. 90 DPR n. 207/2010

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

# segue

- 2. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
- 3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

# Individuazione categorie di lavoro e classifiche

- oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;
- oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o

# Art. 89 comma 11

- 11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali ([decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248](#))
- E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci

# Art. 105 comma 5

- 5. Per le opere di cui all'[articolo 89, comma 11](#), e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

# Il raggruppamento temporaneo di operatori economici

- 1. Nel caso di lavori,
- - per raggruppamento temporaneo **di tipo verticale** si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) assumibili da uno dei mandanti;
- - per raggruppamento di **tipo orizzontale** si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

- oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;
- oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'[articolo 89, comma 11](#) (SIOS)

# Art. 48

- 2. Nel caso di forniture o servizi
- - per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture **indicati come principali anche in termini economici**, i mandanti quelle indicate **come secondarie**;
- - per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici **eseguono il medesimo tipo di prestazione**;
- **le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.**

# Art. 48

- 4. Nel caso di **lavori, di forniture o servizi** nell'offerta devono essere specificate **le categorie di lavori** o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- 6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'[articolo 84](#), sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo;
- per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
- **I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.**

- 7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

- 8. E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti.
- In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

# Art. 83. comma 8 D.lgs n. 50/2016

- Per i soggetti di cui all'[articolo 45, comma 2, lettere d\), e\), f\) e g\)](#), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti.
- La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- TEMA: quote di esecuzione

# Art. 48

- 9. E' vietata l'associazione in partecipazione (**ADDE Correttivo sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione**). Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

- 11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

- 12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
- **In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.**

- 14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'[articolo 45, comma 2, lettera f\)](#); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'[articolo 45, comma 2, lettera c\)](#), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

- 15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

# Regime della responsabilità

- 5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
- Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

# Art. 45

- 3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

- 4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

- 5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

# Art. 48

- 17. Salvo quanto previsto dall'[articolo 110, comma 5](#), in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione **del mandatario** ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero (**ADDE CORRETTIVO in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero**) nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante **DEVE (correttivo)** recedere dal contratto.

- 18. Salvo quanto previsto dall'[articolo 110, comma 5](#), in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione **di uno dei mandanti** ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero (**ADDE CORRETTIVO in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero**) nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

- 19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate (**ADDE CORRETTIVO, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,**) esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

# ADDE CORRETTIVO

- **19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).**

# ADDE Correttivo

- **19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.**

# Le tipologie di consorzio nel D.lgs. n. 50/2016

## Art. 3 comma 1 lett. v

- Per <<consorzio>>,
  - i consorzi previsti dall'ordinamento,  
con o senza personalità giuridica

# Ricompresi nel novero degli “operatori economici” (art. 45 comma 1)

- I Consorzi **con personalità giuridica**
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

-

- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter CC tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.

# segue

- Consorzi privi di personalità giuridica (salvo che consortili)
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra imprese (anche coop) singole, consorzi di coop o imprese artigiane o consorzi stabili, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile (società consortili)

# Ulteriori soggetti raggruppati/aggregati

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti da imprese (anche coop) singole, consorzi di coop o imprese artigiane o consorzi stabili, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

# segue

- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'[articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;](#)
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

# SPEC. I consorzi stabili

- I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa (art. 45)

# Seguendo AP 14 2013

- **DIVERSITA' CONS COOP RISPETTO A CONSORZIO STABILE: RESPONSABILITA' SOLO CONSORZIO COOP NO RESP SOLIDALE IN CAPO A COOPERATIVA CONSORZIATA (come previsto da art. 94, comma 1, DPR n. 207)... Il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione delle prestazioni, infatti, è tale che l'attività compiuta dalle consorziate è imputata organicamente al consorzio, come unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi (v. però tribunale di Lucca 2574/2016 e cass 2008 ...ha ancora rilievo il comma 5 dell'art. 48 ??)**

# Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare (art. 47)

- .
- I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei **Consorzi di Cooperative**, dei Consorzi di imprese artigiane e dei **Consorzi stabili**, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi (**CONSORZI**) con le modalità previste dal codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate (comma 1)

# Segue (comma 2 – ABROGATO in correttivo)

- ***Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei **Consorzi Stabili** (E QUINDI NON DEI CONSORZI DI COOPERATIVE) alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente **posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio. (comma 2) segue*****

# Art. 3 dpr n. 207 (ABROGATO)

- c) consorziato esecutore: l'impresa cui i consorzi di cooperative, di imprese artigiane e stabili assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori

# Nel Correttivo (il comma 2 è sostituito come segue)

- **I consorzi stabili al fine della qualificazione, possono utilizzare:**
  - - **sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio;**
  - - **sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni,**
  - - **sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.**
- **Con le linee guida dell'ANAC di cui sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.**

# Modalità di partecipazione (art. 48, c. 7, Dlgs n. 50/2016)

- I consorzi di cooperative, di imprese artigiane e stabili, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 cp (turbata libertà degli incanti)                   SEGUE

# AP 14 2013

- Impossibilità di designazione di II° grado o a cascata (ma senza che comporti esclusione **“nulla impedisce che sia appunto la designata originaria ad eseguire l'appalto”**) se operata a favore un diverso imprenditore non **consorzio (nel consorzio concorrente)** né legato al **consorzio (concorrente)** da alcun diverso rapporto

# segue

- La normativa al fine di salvaguardare una specifica categoria di imprese e di incentivare la mutualità, ha inteso assegnare rilievo funzionale solo al rapporto organico che lega il **Consorzio** concorrente alle imprese o altri **consorzi** in esso direttamente **consorziati** e che ne costituiscono, come detto, una sorta di interna corporis (sicché l'attività compiuta dai soggetti **consorziati** è imputata organicamente al **Consorzio** concorrente, come unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi);  
SEGUE

- ma non anche al rapporto, di secondo grado, che finirebbe per collegare il **Consorzio** aggiudicatario ad un soggetto terzo (ancorché preventivamente designato, in sede di gara, dalla società chiamata ad eseguire i lavori dal **Consorzio** concorrente, poi risultato aggiudicatario), che con il primo ha solo un rapporto mediato dall'azione di un altro soggetto associato a quello designato dall'aggiudicatario.
- In tal modo il **Consorzio** aggiudicatario finirebbe per avvalersi, invero, dell'attività svolta da un soggetto terzo rispetto al medesimo e non da esso direttamente designato come esecutore dei lavori.

# Segue sempre giur. tema della sostituzione

- **al Consorzio aggiudicatario va riconosciuta la facoltà di indicare, quale esecutore, una diversa propria consorziata, ove, per motivi sopravvenuti, la prima designata non sia in condizione di svolgere compiutamente la prestazione.**
-

## nel Correttivo

### tema della sostituzione (irrisolta in AP)

- Art. 48 comma 7-bis.
- È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

# Art. 94 (LLPP) e 277 (FS) (quest'ultimo abrogato) DPR n. 207

- **Art. 94. Consorzi stabili**
- 1. I consorzi stabili eseguono i lavori **o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara** senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. **(esteso anche alle forniture e servizi ex art. 277, comma 1 ora abrogato)**

# segue

- 2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione (SOA) a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
- 3. Il conseguimento della qualificazione (SOA) da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile.

# segue

- 4. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente (**esteso anche alle forniture e servizi ex art. 277, comma 1 ora abrogato**)

- Art. 277 comma 3 dpr n. 207 (abrogato)
- 2. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

- Art. 277 Comma 3 (ora abrogato)
- 3. Per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

# IMP.

## [Tar Lazio, sez. I quater, 25 gennaio 2017, n. 1324](#)

- *L'art. 83, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non disciplina in modo compiuto qualificazione dei Consorzi stabili nelle procedure di affidamento pubbliche, rimettendo alla predisposizione di Linee-guida da parte dell'Anac; nelle more della loro adozione la partecipazione alle gare dei Consorzi stabili trova ancora, ai sensi dell'art. 216, comma 14, dello stesso nuovo Codice dei contratti pubblici le proprie disposizioni di riferimento nel precedente ordinamento di settore, estensibili anche all'affidamento di servizi .*
- La locuzione di cui all'art. 83, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 ("Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14") si interpreta nel senso dell'applicabilità della disposizione anche agli appalti di servizi.

# Requisiti morali (art. 80 Dlgs n. 50)

- Individuazione soggetti comma 1
- - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o **del socio unico** persona fisica, ovvero **del socio di maggioranza** in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o **consorzio**.

- T.A.R. Roma, (Lazio), sez. II, 07/06/2010, n. 15879
- In materia di società **cooperative** di lavoro, la l. 3 aprile 2001 n. 142, nel prevedere espressamente la possibilità per il socio lavoratore di instaurare, a fianco del rapporto associativo, un ulteriore e diverso rapporto di lavoro, in forma autonoma o subordinata, con cui contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, ha fatto venire meno la ritenuta incompatibilità tra la qualità (reale e simulata) di socio di **cooperativa** di produzione lavoro e quella di lavoratore subordinato ovvero di lavoratore autonomo (nel caso di specie, dal momento che le risorse umane appartengono ad una **cooperativa** di produzione e lavoro, che fa parte del **consorzio** concorrente è evidente che la fattispecie non costituisce un indebito subappalto generalizzato per cui non viola l'art. 118, d.lg. n. 163 del 2006;